XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n. 372
GIUNTE E COMMISSIONI	
Sedute di mercoledì 10 giugno 2020	

INDICE

Commissioni permanenti

1" - Affari costituzionali:		
Plenaria	Pag.	5
2 ^a - Giustizia:		
Plenaria (antimeridiana)	»	8
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 129)	»	28
Plenaria (pomeridiana)	»	28
Plenaria (notturna)	»	37
4 ^a - Difesa:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46)	»	43
5 ^a - Bilancio:		
Plenaria	»	44
6 ^a - Finanze e tesoro:		
Plenaria	»	52
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
Plenaria	»	56
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 106)	»	64
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62)	»	65
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 152)	»	66
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 153)	»	66
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 114)	»	67
Plenaria	<i>"</i>	67
11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
Plenaria	»	70
	//	70
12ª - Igiene e sanità:		72
Plenaria	>>	73

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
Plenaria	Pag.	80
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
Plenaria	»	85
Commissioni bicamerali		
Questioni regionali:		
Plenaria	Pag.	88 96
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
Plenaria	»	101
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)	»	111
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa- zioni criminali, anche straniere:		
Plenaria	»	112
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
Ufficio di Presidenza	»	114
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
Plenaria	»	115
Ufficio di Presidenza	»	116
Plenaria	»	117
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
Plenaria	»	118
Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
Plenaria	Pag.	120

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria

158^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente VITALI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*), riservandosi di integrare il proprio intervento successivamente alla presentazione degli emendamenti, osserva che il provvedimento all'esame è solo l'ultimo di una serie di atti normativi adottati dal Governo dopo la deliberazione dello stato di emergenza, a seguito della dichiarazione di pandemia da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Ricorda che, dopo la dichiarazione dell'emergenza sanitaria, sono stati emanati i decreti-legge n. 6 e n. 19 del 2020, con cui si è definito l'impianto giuridico complessivo delle misure. A suo avviso, il decreto-legge n. 6 – votato anche dalle opposizioni per senso di responsabilità – presentava tuttavia evidenti profili di incostituzionalità, in quanto limitava diritti fondamentali dei cittadini, in particolare quelli previsti dagli articoli

13, 14, 16 e 41 della Costituzione, attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dal contenuto non tipizzato.

Con il decreto-legge n. 19 si è tentato di correggere questa distorsione, peraltro tardivamente, anche attraverso l'emendamento proposto dall'onorevole Ceccanti in sede di conversione del provvedimento in legge, con il quale si è previsto che il Governo, prima di adottare misure urgenti di carattere sanitario o socio-economico per il contrasto della pandemia, dovesse informare preventivamente le Camere e acquisirne gli indirizzi.

Ritiene che il decreto-legge n. 33 del 2020 non presenti le stesse criticità dei due provvedimenti precedenti. Tuttavia, come è emerso durante le audizioni, resta ancora sottovalutato il ruolo del Parlamento. Annuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti volti appunto a restituire dignità alle prerogative parlamentari, in linea con il sentimento condiviso emerso in sede di esame del decreto-legge n. 19.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il Senato può finalmente compiere un'analisi approfondita del contenuto delle misure prospettate con il provvedimento in titolo, data la ristrettezza dei tempi previsti per l'esame dei decreti-legge n. 6 e n. 19, giunti in questo ramo del Parlamento in seconda lettura. Auspica quindi che sia possibile chiarire preliminarmente con il Governo alcuni aspetti, che a suo avviso dovrebbero essere oggetto di modifiche, sebbene molte disposizioni abbiano già dispiegato i loro effetti nel periodo tra il 18 maggio e il 2 giugno.

Precisa che, dei tre decreti-legge adottati dal Governo nella fase dell'emergenza, il provvedimento in titolo è quello che presenta minori criticità sotto il profilo della legittimità costituzionale; peraltro, questa volta il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato correttamente emanato – il 17 maggio – a valle del decreto-legge n. 33, al fine di attuare le disposizioni in esso contenute, e dopo un attento confronto con le Regioni.

Si sofferma quindi su alcune questioni di merito, segnalate anche durante le audizioni informali.

Sottolinea, in primo luogo, la differenza tra i commi 2 e 6 dell'articolo 1, in quanto nel primo caso si fa riferimento alla possibilità di rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza, mentre al comma 6, nel prescrivere il divieto di mobilità, si citano solo l'abitazione o la dimora. Chiede quindi quali siano le ragioni di tale difformità.

In secondo luogo, ritiene che vi sia una incongruenza tra i commi 6 e 10 dell'articolo 1: ai contagiati sono vietati gli spostamenti dalla propria abitazione, mentre non sembra loro vietato di svolgervi riunioni.

Rileva, inoltre, che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le Regioni con essi rispettivamente confinanti ricevono una disciplina differenziata, al comma 5 dell'articolo 1, rispetto agli altri spostamenti interregionali, in quanto non soggetti ad alcuna limitazione. Sarebbe stato corretto, allora, consentire la libera cir-

colazione in territori omogenei, seppure ricadenti in Regioni diverse, anche perché, parallelamente, attraverso San Marino si poteva transitare tra Emilia-Romagna e Marche.

Evidenzia poi, al comma 13, l'assenza di disposizioni relative ai servizi educativi per l'infanzia, che invece sono previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio.

Infine, con riferimento al quadro sanzionatorio, nota una incongruenza tra il comma 15 dell'articolo 1 che, in caso di mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida regionali o nazionali, dispone la sospensione dell'attività economica, produttiva o sociale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, e l'articolo 2, che prevede sanzioni amministrative, oltre a quella accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, nel caso che la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività d'impresa, ma non il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il presidente VITALI (*FIBP-UDC*) sottolinea che nel provvedimento in esame non si prevede un allentamento delle misure restrittive per due settori che si trovano in grave difficoltà, quello dei giochi legali e quello delle discoteche all'aperto.

Ritiene opportuno, quindi, consentire la ripresa dell'attività, ovviamente nel rispetto delle condizioni di sicurezza, sia alle sale da gioco, ricordando al riguardo che il gioco legale contribuisce alle entrate dello Stato per quasi 11 miliardi, sia alle discoteche all'aperto, onde evitare assembramenti di giovani privi di qualsiasi controllo.

Su questi aspetti chiede di conoscere l'orientamento del relatore e annuncia la presentazione di emendamenti.

Il relatore PARRINI (PD) assicura che il provvedimento sarà analizzato in modo accurato e con spirito costruttivo e collaborativo.

In ogni caso, occorre rilevare l'assoluta legittimità dell'operato del Governo, al contrario di quanto affermato dalle opposizioni, che – come emerso nel corso delle audizioni – ha agito nel pieno rispetto dei principi costituzionali. A tale proposito, ricorda le parole del dottor Marco Bignami, il quale ha affermato che la Carta costituzionale, oltre ad essere salva, ci ha salvato, consentendo di gestire con efficacia l'emergenza sanitaria.

Considerato il concomitante avvio dei lavori dell'Assemblea, il PRE-SIDENTE rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria

171^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

- e petizione n. 590 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine di lunedì, sono pervenuti sei subemendamenti agli emendamenti dei relatori, *pubblicati in allegato*. Fa presente inoltre che è arrivata richiesta di ritiro dei seguenti emendamenti: 2.2 a prima firma Cirinnà, 3.11, 3.14 e 3.17 della senatrice Valente, 6.28 della senatrice Rossomando. Inoltre sull'emendamento 3.0.3 del senatore Crucioli aggiunge la firma il senatore COLTORTI (*M5S*). Sono inoltre pervenute le riformulazioni seguenti: 1.3 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 7.0.2 (testo 2), 7.0.5 (testo 2), 6.1 (testo 2), 2.0.11 (testo 2) dei relatori. È stato infine presentato un ordine del giorno a prima firma Cirinnà G/1786/3/2. Questi testi sono *pubblicati in allegato*.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione sugli emendamenti trasmessi: il loro testo è in distribuzione, unitamente alla documentazione raccolta dal Servizio studi, comprensiva anche dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari – depositata ieri – con cui sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale in ordine agli articoli 2 e 5 del decreto-legge n. 29 del 2020.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta plenaria è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E CONVOCAZIONE DI UN'ULTE-RIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata per le 15 è anticipata alle ore 12 o, comunque, alla sospensione dei lavori dell'Assemblea se successiva a tale orario. Una ulteriore seduta è convocata alle ore 18 o comunque alla fine dei lavori dell'Assemblea, se successiva.

La seduta termina alle ore 9,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1786

(al testo del decreto-legge)

G/1786/3/2

CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19»,

premesso che:

con l'emendamento 2. 0. 1. del Governo il contenuto dell'A.S.1799 «Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati» è confluito nel provvedimento in esame;

la grave emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso ancora più urgente e indispensabile fornire una completa e più attuale applicazione della normativa vigente in materia di tutela del rapporto tra genitori detenuti e figli minori, in particolare valorizzando e incrementando l'esperienza delle case famiglia protette, disciplinate dalla legge n. 62 del 2011;

che tale esperienza, pur estremamente positiva è attualmente ridotta a due sole case famiglia protette (quelle di Milano e Roma), mentre il resto del territorio nazionale ne è privo.

Impegna il Governo:

a incentivare ulteriormente la stipula da parte dell'amministrazione di convenzioni con gli enti locali volte a promuovere la realizzazione di nuove case famiglia protette, al fine di meglio tutelare i diritti dei minori alla relazione con i genitori detenuti.

Art. 1.

1.3 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ogni singola Procura deve essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.3

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ogni singola Procura deve essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.5/1

Modena, Caliendo, Dal Mas, Malan

All'emendamento 1.0.5, al capoverso «Art. 1-bis», al primo periodo, sopprimere le parole: «e ambientale».

1.0.5/2

Modena, Caliendo, Dal Mas, Malan

All'emendamento 1.0.5, al capoverso «Art. 1-bis», al primo periodo, sopprimere le parole: «e, per il Corpo della Guardia di Finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».

1.0.5/3

CUCCA

All'emendamento 1.0.5, capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68», sono aggiunte le seguenti: «, prevedendo espressamente che la captazione dei dati da parte dei suddetti aeromobili a pilotaggio remoto sia consentita esclusivamente nei luoghi per i quali è disposto il controllo del territorio per le finalità di pubblica sicurezza di cui al presente comma».

1.0.5

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati 'droni', ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della Guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per il Corpo di polizia penitenziaria l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto è previsto per l'implementazione della sicurezza penitenziaria e per tutte le funzioni di polizia svolte dal Corpo ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395".

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 2.

2.0.1/10/1

Caliendo, Modena, Dal Mas

All'emendamento 2.0.1/10:

- a) alla lettera a), sopprimere il secondo e il terzo periodo;
- b) sopprimere la lettera b).

2.0.1/10

I RELATORI

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso «Art. 2-bis.» apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
- «3-bis. Quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione del provvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare o del differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unione a quelli già inviati ai sensi degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale, e 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sulla ammissione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine previsto dall'articolo 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354. Se la decisione del tribunale non interviene nel termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia».
- b) al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento

della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 3-bis decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge».

2.0.1

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «e al comma 7 le parole: "nei commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1, 1-bis e 1-ter».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

- 1. Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.
- 2. Prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministra-

zione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.

- 3. L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.
- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

Art. 2-ter.

(Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

- 1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale, 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché di imputati sottoposti al regime previsti dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari.
- 2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla si-

tuazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato. Quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti nei successivi quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

Art. 2-quater.

(Misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni)

- 1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.
- 2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.

3. Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29"».

2.0.11/1

Caliendo, Modena, Dal Mas

All'emendamento 2.0.11, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera b), al primo periodo:

- 1) sostituire le parole: «grave e» con le seguenti: «grave. L'autorizzazione,»;
- 2) e dopo la parola: «condannato» aggiungere le seguenti: «può essere concessa una volta al giorno».

2.0.11/2

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 2.0.11, alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Misure urgenti quanto al procedimento penale in virtù dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'articolo 83, comma 3, lettera *b*), n. 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è così sostituito: procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza ovvero sono disposti sequestri di cui alle disposizioni del titolo terzo del libro terzo e dell'art. 321 del codice di procedura penale.

Conseguentemente, alla rubrica, le parole: «il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti».

2.0.11 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

- 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del suddetto regolamento, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la stessa si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave e nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
- 2. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il comma 3 cessa di avere efficacia».

2.0.11

I Relatori

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 le parole "se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni," sono soppresse;
 - b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la stessa si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave e nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354"».

Art. 3.

3.0.2 (testo 2)

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)

All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalità di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalità possono avanzare motivata istanza alla Commissione centrale di cui all'art. 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, affinché il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori, si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 2.

3-ter. La Commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca

delle generalità di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, l'unito civile o i figli a rischi per l'incolumità personale. In tal caso la Commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiersi negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona.

3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità nonché a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.0.2

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)

1. All'articolo 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 1993, n. 119, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le iscrizioni, annotazioni e trascrizioni relative agli atti dello stato civile riguardanti il coniuge e i figli del destinatario del provvedimento di revoca hanno luogo previo consenso degli interessati. Per i figli minori si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca delle generalità adottati nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

6.1 (testo 2)

Mantovani, D'Angelo, Evangelista, Riccardi, Castellone

Al comma 1, dopo le parole: «contatto stretto» inserire le seguenti: «, come definito dalla circolare del Ministero della salute n. 18584 del 29 maggio 2020 e sue successive modificazioni,».

6.1

Mantovani, Evangelista, Riccardi, Castellone, D'Angelo, Lomuti

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «contatto stretto» con le seguenti: «un contatto tale da determinare un significativo rischio di contagio».

Al comma 2, lettera b), sostituirele parole: «contatti stretti di» con le seguenti: «contatti tali da determinare un significativo rischio di contagio relativamente ad» e alla lettera e) sostituire le parole: «contatti stretti» con le seguenti: «contatti tali da determinare un significativo rischio di contagio».

Art. 7.

7.0.2 (testo 2)

PILLON, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo l'articolo, aggiugere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche)

All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possono chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici.";
- b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto ad alcuna rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio. Qualora il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza ed esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.";
 - c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
- "7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, ai sensi dell'articolo

30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile. La dichiarazione di revoca è resa personalmente dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La donna ha altresì facoltà, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare con le medesime modalità l'esercizio del diritto all'anonimato. In questo caso, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.";

d) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita, ovvero dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità, ed in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, ricerca e contatta la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio.

7-ter. Il tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza. Ove la donna risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata. In nessun caso l'operatore comunica il motivo della convocazione, osservando il più stretto segreto d'ufficio. Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Se la donna non consente alla revoca dell'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne l'identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l'istanza. La donna conserva la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Nel caso in cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato. Con le medesime modalità, su ricorso dell'interessato ed attraverso interpello, è consentito l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti".

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

7.0.2

PILLON, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche)

1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possono chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici.";

b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto ad alcuna rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio. Qualora il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza ed esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile. La dichiarazione di revoca è resa personalmente dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La donna ha altresì facoltà, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare con le medesime modalità l'esercizio del diritto all'anonimato. In questo caso, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.»;

d) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita, ovvero dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità, ed in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, ricerca e contatta la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio.

7-ter. Il tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza

tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza. Ove la donna risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata. In nessun caso l'operatore comunica il motivo della convocazione, osservando il più stretto segreto d'ufficio. Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Se la donna non consente alla revoca dell'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne l'identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l'istanza. La donna conserva la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Nel caso in cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato. Con le medesime modalità, su ricorso dell'interessato ed attraverso interpello, è consentito l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti"».

7.0.5 (testo 2)

PILLON, OSTELLARI, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme in materia di vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative)

- 1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.
- 2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di video-sorveglianza di cui al comma 1.
- 3. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
- 4. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
- 3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 3 e 4, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
- 4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispon-

dente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

7.0.5

PILLON, OSTELLARI, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme in materia di vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative)

- 1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.
- 2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di video-sorveglianza di cui al comma 1».

•

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 129

Presidenza del Presidente OSTELLARI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

172^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente OSTELLARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e Giorgis.

La seduta inizia alle ore 14.20.

IN SEDE REFERENTE

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

- e petizione n. 590 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE – dopo aver dato conto del ritiro degli emendamenti 6.11, 6.18 e 6.26, nonché degli emendamenti 1.2, 2.1, 2.11, 2.0.1/3, 2.0.1/6, 2.0.1/9 e 2.0.2 – dichiara le improponibilità, per estraneità all'oggetto

del disegno di legge n. 1786, per i seguenti emendamenti: 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4 (anche nel testo 2 preannunciato dalla proponente e pubblicato in allegato al resoconto), 2.0.3 (sul quale la proponente si riserva la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea), 2.0.4, 2.0.5 (sul quale la proponente si riserva la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea), 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10 (sul quale la proponente si riserva la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea), 3.56 (sul quale il relatore si dichiara disponibile ad esprimere un parere favorevole, laddove ripresentato dai proponenti in Assemblea), 3.0.1 (identico al 7.0.6, ugualmente improponibile), 5.1 (testo 2), limitatamente al capoverso 1-ter, 5.6, 5.0.1 (sul quale il proponente si riserva la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea), 5.0.3 (sul quale la seconda proponente si riserva la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea), 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.4.

A seguito del preannuncio di riformulazione dell'emendamento 3.0.2 in un testo 3, a prima firma D'Angelo, il PRESIDENTE si riserva la relativa valutazione di proponibilità.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione di un testo 3 dell'emendamento 7.0.5, di cui chiede l'immediata trasmissione alla Commissione competente del prescritto parere, nonché di ordini del giorno volti a recepire i contenuti degli emendamenti 7.0.2 e 7.0.4.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) chiede chiarimenti al Presidente in merito alle motivazioni delle dichiarazioni di improponibilità di alcuni emendamenti.

Si apre un breve dibattito, nel quale il sottosegretario GIORGIS, il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ed il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*). Interviene una seconda volta anche il senatore CRUCIOLI (*M5S*), ritenendo necessario distinguere i profili di merito dai profili procedurali relativi agli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE ribadisce che la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti è competenza esclusiva della Presidenza, è giustificata da ragioni tecniche riconducibili all'articolo 97 del Regolamento ed ha carattere di inappellabilità. Precisa che tale disposizione si applica anche agli ordini del giorno, per cui, ove presentati in Commissione, potrebbero essere valutati improponibili quelli che avessero abbiano contenuto identico rispetto ad emendamenti su cui si è riscontrata l'estraneità della materia rispetto al contenuto del decreto-legge che si vuole emendare.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 1 del decreto-legge: dopo che il PRESIDENTE ha riformulato l'emendamento 1.1 in un testo 2 ed il relatore MIRABELLI (*PD*) ha riformulato l'emendamento 1.0.5 in un testo 2 (ambedue pubblicati in allegato al resoconto), tutti i proponenti danno per illustrati i propri emendamenti, ad eccezione del senatore CA-

LIENDO (*FIBP-UDC*) (che interviene illustrando l'emendamento 1.5) ed il senatore CUCCA (*IV-PSI*): questi illustra il subemendamento 1.0.5/3, paventando il rischio derivante da un allargamento dell'utilizzo dello strumento del drone; è un rischio di intercettare accidentalmente dati sensibili ben al di fuori dei limiti spaziali cui la norma fa riferimento (la struttura carceraria).

Il relatore MIRABELLI (*PD*) replica al senatore Cucca facendo presente che nella previsione normativa è stato tenuto presente il tema della limitazione spaziale dell'uso dei droni; secondo il senatore CUCCA (*IV-PSI*), invece, aggiungere l'espressione «esclusivamente» – al testo 2 dell'emendamento 1.0.5 dei relatori – conseguirebbe meglio fine di limitare e di specificare che l'uso dei droni è consentito solo nell'ambito spaziale della struttura carceraria.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) rivendica la paternità dei miglioramenti apposti dai relatori all'emendamento 1.0.5, che nel suo testo 2 di tutta evidenza è debitore alle proposte dei propri subemendamenti: se anche fossero ritenuti assorbiti in fase di votazione, è ad essi che bisognerebbe comunque ascrivere il merito di aver migliorato il livello del dibattito parlamentare prefigurando le soluzioni poi adottate.

Il relatore MIRABELLI (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 1.

In attesa dell'espressione del parere della 5^a Commissione sull'emendamento 1.3 (nuovo testo), la Commissione conviene di accantonare la votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Si passa agli emendamenti e agli ordini del giorno proposti all'articolo 2 del decreto-legge: tutti i proponenti li danno per illustrati, ad eccezione dei seguenti interventi.

Il senatore BALBONI (*FdI*) illustra gli emendamenti 2.7 e 2.8 a sua firma, proponendo di elevare il limite di età previsto al fine della concessione del beneficio della detenzione domiciliare, in virtù del fatto che il limite di età originariamente previsto era calcolato sulla base della vita media della popolazione carceraria nel 1975 al momento della approvazione della legge sull'ordinamento penitenziario; stante l'innalzamento dell'età media, si ritiene oggi congruo un proporzionale innalzamento dell'età limite per la concessione della detenzione domiciliare; illustra poi il contenuto dell'emendamento 2.9, volto ad introdurre limitazioni stringenti al beneficio della concessione della detenzione domiciliare.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) non concorda con il senatore Balboni e fa presente che attualmente già la disciplina vigente prevede limitazioni stringenti all'esclusione della detenzione domiciliare.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) illustra congiuntamente tutti gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2 ed esprime perplessità sulla disciplina complessiva del decreto-legge: chiede chiarimenti sugli obiettivi del medesimo e in merito ad alcune incongruenze che vi riscontra.

Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) esprime critiche nel merito del decreto e ne denuncia le numerose aporie ed incongruenze, in particolare rispetto alla necessità della richiesta di parere all'autorità sanitarie regionali in materia di concessione della detenzione domiciliare; paventa il rischio che tale disciplina farraginosa e complicata porti i tribunali di sorveglianza a rivolgersi alla Corte costituzionale con numerose ordinanze di remissione, facendo seguito a quanto già accaduto con le ordinanze di remissione emesse dai tribunali di sorveglianza di Spoleto e di Sassari.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore MIRABELLI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 2.3 e favorevole sull'emendamento 2.4; condiziona il parere favorevole sugli emendamenti 2.5 e 2.6 al loro convergere, nella formulazione, su un testo identico all'emendamento 2.14, sul quale il parere è favorevole. Si dichiara poi contrario agli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9, nonché all'emendamento 2.10, all'emendamento 2.12 ed all'emendamento 2.13. Esprime parere contrario al subemendamento 2.0.1/1, mentre si dichiara favorevole al 2.0.1/2; condiziona il parere favorevole ai subemendamenti 2.0.1/4 e 2.0.1/5 al loro convergere sulla formulazione del predetto emendamento 2.0.1/2. Esprime parere contrario al subemendamento 2.0.1/7, nonché ai subemendamenti 2.0.1/8 e 2.0.1/10/1. Dopo aver difeso il contenuto del proprio subemendamento 2.0.1/10, si dichiara contrario ai subemendamenti 2.0.1/11 e 2.0.1/12, mentre intende che i proponenti del subemendamento 2.0.1/13 abbiano rinunciato al loro testo nel momento in cui hanno presentato l'ordine del giorno G/1786/3/2. Si dichiara favorevole all'emendamento 2.0.1 e, dopo aver difeso i contenuti del proprio emendamento 2.0.12, si dichiara contrario sui subemendamenti 2.0.11/1 e 2.0.11/ 2. Infine, dopo aver difeso i contenuti del proprio emendamento 2.0.11 (testo 2), esprime parere contrario all'emendamento 2.15.

Il sottosegretario GIORGIS esprime parere conforme a quelli del relatore.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 1.1 (testo 2).

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.3 (testo 2) a sua firma, ricorda come siano stati i magistrati delle procure a chiedere al legislatore di mettere a disposizione risorse necessarie per formare il personale di modo tale da garantire un

buon funzionamento della riforma del nuovo sistema delle intercettazioni: prende tuttavia atto della circostanza secondo cui tali risorse non sono state messe a disposizione, e paventa il rischio che un'entrata in vigore immediata della nuova disciplina sulle intercettazioni provocherà gravi disagi al funzionamento del sistema giustizia.

La Commissione, dopo che è stato reso noto dal PRESIDENTE il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione, respinge a maggioranza l'emendamento 1.3 (testo 2).

Il senatore BALBONI (*FdI*), in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.4 a sua firma, paventa i rischi per la diffusione di dati sensibili: ciò dipende dal sistema che prevede una gestione delle intercettazioni da parte anche di soggetti esterni individuati dal Ministero di giustizia tramite gara pubblica di appalto.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 1.4.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 1.5.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) nota che il complesso di emendamenti che viene ora in votazione riguarda una materia sensibile quale quella della prescrizione: rispetto ad essa, il proprio Gruppo politico ha chiesto precisi impegni al Governo e, auspicando che tali impegni vengano rispettati, nelle more preannuncia, in sede di dichiarazione di voto, la propria astensione.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) dichiara voto favorevole all'emendamento 1.6, ricordando l'importanza del tema della prescrizione e, rivolgendosi ai Gruppi della maggioranza, afferma la necessità che una riforma della prescrizione avvenga di pari passo con la riforma del processo penale.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), dichiarando voto favorevole all'emendamento 1.7, ricorda come sulla materia della prescrizione vi siano state delle fibrillazioni anche all'interno della maggioranza, testimoniate dal noto «lodo Annibali».

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), dichiarando voto favorevole all'emendamento 1.8, ricorda come la riforma della prescrizione sia stata effettuata anche nella vigenza del precedente maggioranza di Governo con la promessa che si giungesse ad una contestuale riforma del processo penale. Tuttavia, preso atto dell'emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, auspica che la maggioranza di Governo si renda conto dell'impossibilità di addivenire in tempi rapidi ad una ragionevole riforma del processo penale e, pertanto, auspica la necessità di un ripensamento della disciplina relativa alla prescrizione. La Commissione, con separate votazioni, respinge a maggioranza gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.0.3, ricorda l'importanza della materia e ne raccomanda l'approvazione, che risponde alle richieste provenienti anche dalla magistratura inquirente.

Il relatore MIRABELLI (PD), pur non essendo contrario nel merito rispetto alle argomentazioni utilizzate dal senatore Pillon, ritiene che l'emendamento non possa essere approvato perché implicherebbe la possibilità di utilizzare il captatore informatico anche per reati con pena inferiore ai cinque anni di detenzione, con un rischio di ampliamento indiscriminato di tale strumento.

Il senatore BALBONI (*FdI*) non condivide le opinioni del senatore Mirabelli, dal momento che già esistono altre deroghe rispetto alla possibilità di utilizzare la disciplina delle intercettazioni anche per reati puniti con una pena edittale inferiore ai cinque anni di reclusione. Pertanto dichiara voto favorevole all'emendamento 1.0.3, al quale aggiunge firma unitamente al presidente Ostellari.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) ritiene che la lotta contro fatti odiosi, quali quelli della pedopornografia minorile, possa essere efficacemente effettuata attraverso altri strumenti di ricerca della prova, prescindendo dall'utilizzo di uno strumento particolarmente invasivo, quale è il captatore informatico.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) non condivide le argomentazioni della maggioranza ed anzi preannuncia il voto favorevole all'emendamento del senatore Pillon, ritenendo inopportuno nascondersi dietro la pseudo-argomentazione del limite edittale della pena.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) ricorda come precedentemente abbia criticato l'emendamento in questione, quando fu proposto ad altro provvedimento; prendendo atto però che, a seguito della riformulazione oggi presentata dal senatore Pillon, sono state eliminate alcune inesattezze dal punto di vista tecnico che lo rendevano a suo avviso non condivisibile, annuncia il proprio voto favorevole in dissenso dal proprio Gruppo.

La senatrice D'ANGELO (M5S) a nome del proprio Gruppo preannuncia il voto contrario all'emendamento in questione.

La Commissione, risultando parità di voti, non approva l'emendamento 1.0.3. Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato la decadenza dei tre subemendamenti proposti all'emendamento 1.0.5, in ragione della presentazione del relativo testo 2, la Commissione approva all'unanimità l'emendamento 1.0.5 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata per domani, giovedì 11 giugno alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1786

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

- 1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a) sostituire le parole «31 agosto 2020» con le seguenti: «30 giugno 2021»;
- b) alla lettera b) sostituire le parole «1 settembre 2020» con le seguenti: «1 luglio 2021».
- 2. Al comma 2, sostituire le parole «31 agosto 2020» con le seguenti «30 giugno 2021».

1.0.4 (testo 2)

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 1-bis.

(Modifiche al codice penale volte alla tutela del personale in servizio presso strutture penitenziarie)

- 1. Al codice penale apportare le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 391-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo comma le parole: «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;
- 2) al secondo comma le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

b) dopo l'articolo 391-bis è inserito il seguente:

"Art. 391-ter.

(Introduzione od uso di dispositivi mobili di comunicazione in carcere)

Chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.

Fuori dei casi di concorso nel reato e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni"».

1.0.5 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria)

- 1. All'articolo 5, comma 3-sexies del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi".
- 2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Plenaria

173^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

- e petizione n. 590 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) deposita l'emendamento 3.0.2 (testo 3), pubblicato in allegato, ed il PRESIDENTE, sciogliendo la riserva espressa nella seduta pomeridiana, ne dichiara la proponibilità.

A seguito del deposito da parte della senatrice ROSSOMANDO (*PD*) dell'emendamento 5.1 (testo 3), *pubblicato in allegato*, poi, il PRESI-DENTE prende atto che l'emendamento non contiene gli elementi di improponibilità rilevati nella declaratoria concernente il testo iniziale.

Il presidente OSTELLARI, infine, da atto della presentazione di un testo 2 dell'emendamento 5.5, pubblicato in allegato.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle argomentazioni procedurali del Presidente in ordine alle conseguenze delle improponibilità pronunciate, ritira i seguenti ordini del giorno, da lui firmati con i senatori Emanuele Pellegrini, Urraro ed Erika Stefani, riservandosi di presentarli in Assemblea:

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che: la legge 19 feb-

braio 2004, n. 40, regola nel nostro paese le norme in materia di procreazione medicalmente assistita; nel corso dell'emergenza epidemiologica in atto è emerso il timore della possibilità di aggiramento della normativa vigente in tema di maternità surrogata con conseguente pericolo per la salute psico-fisica delle donne e dei minori oggetto di tale pratica; valutato il rischio sociale ed etico delle conseguenze per la salute della donna e del minore legate al mercato della maternità surrogata in relazione anche alle misure adottate a livello mondiale per far fronte alla pandemia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità

di adottare i provvedimenti necessari, anche di carattere normativo, affinché in relazione alla maternità surrogata vengano tutelate la salute psico-fisica delle donne e dei minori oggetto di tale pratica.

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che: l'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 prevede il diritto del minore ad una famiglia, e in particolare il diritto del minore adottato ad essere informato di tale sua condizione dai genitori adottivi, che vi provvedono nei modi e termini che ritengono più opportuni; considerato che: il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche è un diritto fondamentale, che coinvolge non solo la sfera emotiva del soggetto richiedente, ma spesso anche la necessità fisica di una mappatura genetica per prevenire o curare patologie; l'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, non ha ancora la possibilità di chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici; attualmente la norma dell'art. 28 l. n. 184/83 prevede che l'accesso alle informazioni non sia consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; mentre non prevede l'ipotesi, comunque possibile nel realizzarsi, in cui la madre successivamente abbia revocato tale dichiarazione, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di: garantire per il figlio adottato la possibilità di chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici;

garantire alla madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, la possibilità di revocare tale dichiarazione».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1786

(al testo del decreto-legge)

Art. 3.

3.0.2 (testo 3)

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)

All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalità di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalità possono avanzare motivata istanza alla Commissione centrale di cui all'art. 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, affinché il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori, si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 2.

3-ter. La Commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalità di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, l'unito civile o i figli a rischi per l'incolumità personale. In tal caso la Commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiersi negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona.

3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità nonché a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al perdurare dello stato di emergenza relativa a COVID-19"».

Art. 5.

5.1 (testo 3)

D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 luglio 2020» con le seguenti: «31 agosto 2020»;
 - b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5. La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente, definisce criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla sezione di cui al presente comma e nell'operatività della stessa. Analoghi criteri e modalità sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla sezione medesima. In relazione a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione è trasmessa al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.».

5.5 (testo 2)

Urraro, Pillon, Stefani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per la tutela della sicurezza della Repubblica e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente, definisce cri-

teri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla sezione di cui al presente comma e nell'operatività della stessa. Analoghi criteri e modalità sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla sezione medesima. In relazione a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione è trasmessa al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 10 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza della Presidente GARAVINI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DI ALESSANDRO PROFUMO, AMMINISTRATORE DELE-GATO DI LEONARDO S.P.A., INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELA-ZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 414 (PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PRO-GETTI DELLA DIFESA COMUNE EUROPEA)

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria 288^a Seduta

Presidenza del Presidente PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15.20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra l'ulteriore proposta 5.1 (testo 2), relativa al posticipo (31 agosto) delle misure emergenziali per la giustizia contabile, al controllo della Corte dei conti sui contratti secretati e ai giudizi pensionistici, segnalando che occorre valutare l'espressione di un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: «La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.», analogamente al parere espresso nella seduta del 9 giugno sul testo base.

Richiama inoltre le valutazioni già espresse sugli emendamenti 1.3 (testo 2), 1.0.5, 2.0.3 e 7.0.2 (testo 2), accantonati nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso contrario, per oneri non adeguatamente quantificati, sull'emendamento 1.3 (testo 2), mentre concorda con la relatrice sull'assenza di osservazioni in merito alla proposta 1.0.5.

Con riguardo all'emendamento 2.0.3, preso atto degli elementi istruttori forniti dal Ministero della giustizia, si pronuncia in senso non ostativo.

In relazione alla proposta 5.1 (testo 2), concorda con la Commissione sull'espressione di un parere di nulla osta condizionato alla medesima riformulazione già prevista per il testo base.

Con riferimento all'emendamento 7.0.2 (testo 2), sono stati chiesti elementi ulteriori all'amministrazione della giustizia, in assenza dei quali l'avviso resta contrario.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal rappresentante del Governo sulla proposta 1.3 (testo 2).

Il sottosegretario MISIANI precisa che gli oneri correlati all'emendamento non risultano puntualmente verificati, con particolare riguardo alle spese di personale, e comunque la copertura appare inidonea.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la RELATRICE, alla luce del dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 9 giugno, nonché l'ulteriore riformulazione trasmessa, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 (testo 2) e 7.0.2 (testo 2).

Sull'emendamento 5.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: «La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.0.5 e 2.0.3.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta della relatrice.

La proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1443) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(1521) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria

(Parere alla 6ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice BOTTICI (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 2.100, riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta emendativa in esame che subordina l'attuazione del provvedimento al rispetto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014 (autorizzazione di spesa per la liquidazione della quota del cinque per mille Irpef), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Altresì, valuta di sostituire il rispetto delle risorse del Fondo con quello dell'autorizzazione di spesa, dal momento che il predetto articolo 1, comma 154, non sembra far riferimento ad alcun Fondo.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso di nulla osta sull'emendamento in esame, che recepisce la richiesta della Ragioneria Generale dello Stato per assicurare la copertura finanziaria del provvedimento.

La RELATRICE chiede chiarimenti sull'avviso del Governo circa la necessità di riformulare, dal punto di vista formale, la proposta emendativa.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno un supplemento di istruttoria sul profilo segnalato dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il relatore MANCA (PD) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3, in tema di fornitura di media audiovisivi, si conferma che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) è in grado di far fronte ai nuovi compiti ivi attribuiti, in quanto le spese di funzionamento dell'Agcom, dotata di autonomia organizzativa e contabile, sono poste dalla legge ad esclusivo carico degli operatori dei settori regolati; con riguardo alle misure di promozione delle opere europee, queste non comportano oneri per la finanza pubblica, essendo poste a carico degli operatori dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari; in relazione all'articolo 4, in materia di comunicazioni elettroniche, lettere b) ed f), dall'aggiornamento dei compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non appaiono derivare nuovi o maggiori, in quanto le spese di funzionamento dell'Agcom sono poste dalla legge ad esclusivo carico degli operatori dei settori regolati; inoltre, rispetto ai compiti che dovranno essere svolti dal Ministero dello sviluppo economico, i criteri di delega non mutano il quadro del riparto delle competenze e quindi non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione alle lettere c) ed e), si rappresenta che le misure ivi previste sono di tipo regolamentare e non fiscale o contributivo; per quanto concerne l'articolo 5, in tema di promozione di fonti rinnovabili, e dell'articolo 12, sul mercato dell'energia elettrica, si conferma che i sistemi di incentivazione, le misure per la protezione dei clienti vulnerabili, nonché gli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica resteranno a carico, come è attualmente, del sistema tariffario; in relazione agli effetti finanziari del processo di sostituzione del consumo di energia da combustibili fossili con quello derivante da fonti rinnovabili, è stato effettuato un esercizio per valutare la variazione di gettito fiscale per accise e IVA atteso al 2030 in conseguenza dell'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), da cui emerge una possibile diminuzione di gettito rispetto allo scenario in assenza di PNIEC, da integrare con gli effetti positivi per la crescita economica e per il bilancio pubblico in termini di incremento degli investimenti, riduzione delle importazioni di combustibili fossili, minore esposizione alle fluttuazioni dei pressi internazionali, aumento della sicurezza energetica; per quanto riguarda l'articolo 6, sul rafforzamento della vigilanza antitrust, vengono forniti elementi di dettaglio sull'assunzione di 25 risorse da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in relazione all'inquadramento del nuovo personale (15 funzionari della carriera direttiva e 10 unità di personale operativo), agli aspetti di quantificazione (per i quali vengono trasmessi in allegato i dati con le stime della spesa annua complessiva prevista per i due profili di inquadramento, secondo una proiezione decennale); si ribadisce altresì che gli oneri finanziari derivanti dall'ampliamento della pianta organica saranno interamente coperti dal contributo a carico degli operatori sottoposti alla vigilanza dell'AGCM, senza effetti per i saldi di finanza pubblica; in merito agli effetti fiscali correlati alla misura in questione, si rappresenta che, pur potendo la fattispecie in questione incidere sulla redditività dei soggetti interessati, tuttavia in casi analoghi gli eventuali effetti riflessi in termini finanziari non sono per prassi stimati; in relazione all'articolo 15, in tema di adeguamento dei dispositivi medici, si rappresenta che, attesa l'ampia gamma di tali prodotti, occorre distinguere tra tipologie di dispositivi per cui i fornitori sono molteplici, per i quali il contributo a carico delle aziende verrebbe presumibilmente assorbito dai meccanismi concorrenziali, e tipologie caratterizzate da situazioni di oligopolio o monopolio dei fornitori, per cui la previsione del contributo dovrà essere prevista e modulata in modo da evitare ricadute sul prezzo di vendita al Servizio Sanitario Nazionale; in merito agli effetti riflessi del contributo, si specifica che, in casi analoghi, questi non vengono per prassi stimati; per quanto attiene l'aggiornamento delle previsioni di spesa in relazione all'impatto della pandemia da Covid-19, si rileva che, attesa la natura duratura del contributo nonché la scarsa oscillazione dei prezzi di gran parte dei dispositivi medici, l'emergenza sanitaria non avrà presumibilmente effetti tali da richiedere un aggiornamento; rispetto all'articolo 18, in tema di certificazione della cybersicurezza, viene fornita una stima dei costi per la copertura economico-finanziaria delle attività della nuova autorità nazionale, da istituire ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881, per gli anni 2021-2023, i quali dipendono strettamente dal numero di nuovi sistemi europei di certificazione adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 7, del suddetto Regolamento; con riferimento all'articolo 20, sull'adeguamento della normativa nazionale in materia di prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), si conferma la natura ordinamentale delle disposizioni ivi contenute, e si assicura che saranno effettuate le opportune valutazioni, in sede di adozione dei decreti delegati, circa la possibilità di allineare il trattamento fiscale previsto per i PEPP a quello oggi previsto per gli strumenti pensionistici complementari presenti a livello nazionale, così come suggerito nella "Raccomandazione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali" del 29 giugno 2017 C(2017) 4393; nel presupposto che, con riguardo all'articolo 8, in tema di diritti d'autore su talune trasmissioni on line, gli oneri eventualmente derivanti dal funzionamento degli organismi di gestione collettiva del risparmio, di cui alla lettera b) del comma 1, siano integralmente coperti dal sistema tariffario, e comunque non vadano a gravare sulla finanza pubblica; esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa con le seguenti osservazioni: con riferimento agli articoli 5, in tema di promozione delle fonti rinnovabili, e 12, sul mercato interno dell'energia elettrica, si tenga conto, in sede di adozione dei decreti delegati e in linea con l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, dell'esercizio di valutazione circa la possibile variazione di gettito fiscale atteso al 2030 in conseguenza del processo di transizione del sistema energetico; in relazione all'articolo 15, per le tipologie di dispositivi medici caratterizzate da situazioni di oligopolio o monopolio dei fornitori, si raccomanda

che il contributo di cui al comma 1, lettera *h*), sia modulato in modo da evitare ricadute sul prezzo di vendita al Servizio Sanitario Nazionale; per quanto concerne l'articolo 18, in tema di certificazione della cybersicurezza, si tenga conto, in sede di adozione dei decreti delegati e in linea con l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, della stima dei costi per la copertura finanziaria della nuova autorità nazionale da istituire ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881, adeguando tale stima agli sviluppi regolamentari e applicativi; si valuti l'opportunità, in sede di adozione dei decreti delegati, di allineare il trattamento fiscale previsto per i Prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), di cui all'articolo 20, a quello oggi previsto per gli strumenti pensionistici complementari presenti a livello nazionale, così come suggerito nella "Raccomandazione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali" del 29 giugno 2017 C(2017) 4393.».

Il PRESIDENTE prospetta di procedere all'esame della proposta in altra seduta, in modo da consentire alla Commissione di approfondirne i contenuti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1745) FERRAZZI ed altri. – Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) chiede al rappresentante del Governo se siano stati raccolti ulteriori elementi istruttori sul provvedimento.

Il sottosegretario MISIANI rappresenta che, all'esito di una serie di interlocuzioni, il Dipartimento delle finanze ha segnalato possibili effetti negativi derivanti dal provvedimento, e rende disponibile al riguardo una nota da cui risulta una diminuzione di gettito quantificata in 9,5 milioni di euro nel 2021, 25 milioni di euro nel 2022, 38,4 milioni di euro nel 2023 e 53,3 milioni di euro nel 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» (n. 175)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo all'articolo 3, comma 4, recante la nuova disciplina dell'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati da parte dell'Agenzia delle entrate, è opportuno chiedere chiarimenti volti ad escludere che dalla nuova disciplina derivino eccessivi aggravi per l'Agenzia che possano poi determinare la perdita del diritto di prelazione dei crediti per inosservanza dell'obbligo di segnalazione; altresì, tali eventuali effetti indiretti andrebbero valutati anche in relazione all'esplicitazione del termine di sessanta giorni per l'avviso al debitore da parte dell'Agenzia delle entrate, posto che la versione vigente dell'articolo 15, comma 3, del Codice della crisi di impresa non fissa alcun termine.

Relativamente all'articolo 4, comma 2, chiede conferma che il trasferimento della competenza relativamente alla adozione delle misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta, dal tribunale in composizione «collegiale» a quello in composizione «monocratica» (cd. «giudice designato») non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con riferimento ad attività istruttorie o accertative da porre necessariamente in essere da parte di quest'ultimo ai fini della raccolta degli elementi istruttori finalizzati alla adozione delle misure protettive.

In merito all'articolo 7, comma 1, chiede conferma del fatto che l'estensione della possibilità del pubblico ministero di intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e non solo alla liquidazione giudiziale e di partecipare eventualmente al successivo appello, sia in concreto realizzabile attraverso il ricorso alle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Relativamente al comma 7 del medesimo articolo 7, premesso che le modifiche in esame consentono l'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche senza l'adesione degli enti gestori di previdenza o assistenza e si applicano anche al concordato preventivo, finora non contemplato dalla norma, ne andrebbero valutati i riflessi per i crediti previdenziali. Infatti, pur in presenza della prescrizione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, ciò potrebbe aumentare i rischi di mancato recupero dei crediti, considerata la difficoltà di effettuare valutazioni di convenienza e in presenza di una mancata adesione degli enti, presumibil-

Circa l'articolo 9, comma 3, che riformula l'articolo 63 del Codice della crisi di impresa relativo alla transazione fiscale e agli accordi sui

crediti contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, rileva che la disciplina attuale, riferendosi alla «transazione fiscale» esclude dal suo ambito di applicazione i contributi previdenziali che, con la modifica in oggetto, verranno ad essere inclusi: sul punto, andrebbero quindi fornite maggiori informazioni sugli effetti per le casse degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Inoltre, andrebbe chiarito se la precisazione che il debitore può sia proporre un pagamento parziale sia un pagamento dilazionato sia estensiva o meno rispetto all'applicazione della attuale disciplina della transazione.

Relativamente all'articolo 12, comma 6, che introduce la facoltà dell'omologazione del concordato minore da parte del giudice, oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria anche in mancanza di adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, chiede rassicurazioni in merito alla neutralità finanziaria della disposizione. In proposito, pur considerando che la proposta di soddisfacimento degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria deve essere conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, evidenzia che la mancata adesione degli enti dovrebbe far considerare con prudenza l'effettiva convenienza della proposta di concordato. Altresì, poiché la disciplina è già prevista per l'amministrazione finanziaria, sarebbe utile acquisire dati sugli effetti dell'applicazione della norma con riferimento ai crediti tributari.

In merito all'articolo 25, comma 1, lettera *a*), laddove si sostituisce il comma 2 dell'articolo 216 del Codice della crisi di impresa, sulle modalità di liberazione dei beni immobili nella procedura di liquidazione giudiziale, rileva la necessità di richiedere gli elementi e i dati utili a comprovare comunque la sostenibilità di eventuali nuovi o maggiori oneri a valere degli stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente per le spese di giustizia, eventualmente anche attraverso una loro rimodulazione.

Con riferimento all'articolo 31, fa presente che andrebbero fornite rassicurazioni sull'invarianza per la finanza pubblica del nuovo obbligo di pubblicazione su sito web del tribunale o del Ministero della giustizia dei decreti che dichiarano l'esdebitazione del consumatore o del professionista. Da ultimo, circa l'articolo 42, chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria valida per tutte le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di dare risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria

180^a Seduta

Presidenza del Presidente BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1443) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(1521) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 26 maggio.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti al testo unificato, e che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri da parte della 5ª Commissione.

Prende la parola il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che riporta alcuni elementi emersi nel corso dei lavori della 5^a Commissione relativamente al testo unificato e ai 2 emendamenti, con riferimento anche al tenore della norma di copertura, di cui al comma 2 dell'articolo 2. L'attuale formulazione infatti non chiarisce se, aggiungendo ulteriori finalità e

beneficiari, si richiedano anche risorse aggiuntive rispetto a quelle stabilite per legge, nel qual caso sarebbe indispensabile prevedere una copertura e la predisposizione di una relazione tecnica, oppure se si tratta di una redistribuzione delle somme già previste, senza dover prevedere ulteriori risorse. Nell'ipotesi che l'intenzione dei proponenti sia quest'ultima e che, a suo parere, è quella più conforme al dettato normativo, propone la seguente riformulazione del comma 2 dell'articolo 2: «All'attuazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dall'anno 2021, si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Il relatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) accoglie la proposta del Sottosegretario e presenta l'emendamento 2.100, pubblicato in allegato.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) illustra la proposta 1.1, che si pone l'obiettivo di estendere l'iniziativa anche all'Esercito, alla Marina militare e all'Aeronautica militare.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) richiama le finalità dell'emendamento 1.2, che intende destinare il 70 per cento delle somme ricavate alle attività assistenziali, mentre il rimanente 30 per cento alle specifiche attività istituzionali dei Corpi interessati, vista la costante e riconosciuta penuria di risorse anche per spese di funzionamento.

Il senatore D'ALFONSO (PD) ricorda che nel corso della discussione si era espresso l'orientamento, in considerazione delle precipue finalità dell'istituto del 5 per mille, di individuare l'associazionismo dei familiari dei caduti delle Forze dell'ordine quale possibile beneficiario. L'intento invece di destinare i proventi dell'attività solidaristica dei contribuenti alle spese di funzionamento delle Forze di polizia, pur condivisibile in astratto, potrebbe rappresentare anche un indiretto indebolimento del comparto della sicurezza. Ribadisce quindi la necessità di tenere distinto il mondo del solidarismo e dell'associazionismo da quello della funzionalità delle Forze di sicurezza.

Si associa il senatore PEROSINO (FIBP-UDC), che ribadisce le specifiche finalità dell'istituto.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rileva che l'attuale formulazione dell'emendamento 1.2 non consentirebbe di destinare il 30 per cento delle risorse ad attività ulteriori rispetto a quelle a favore del fondo assistenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocata per oggi, alle ore 14,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1443, 1521

Art. 1.

1.1

de Bertoldi, Rauti, Perosino, Gasparri, Garavini, Minuto

Al comma 1, capoverso «e-bis)» dopo le parole: «o del Corpo di polizia penitenziaria» aggiungere le seguenti: «dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica militare».

1.2

RUFA

Al comma 1, capoverso «e-bis» dopo le parole: «di polizia penitenziaria nonché» sono aggiunte le seguenti: «obbligatoriamente fino al 70 per cento».

Art. 2.

2.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dall'anno 2021, si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria 163ª Seduta

Presidenza del Presidente PITTONI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice IORI (PD) illustra il provvedimento in titolo, che si iscrive in una sequenza di atti normativi di cui fanno parte i precedenti decreti-legge nn. 6 e 19 del 2020 con i quali è stata affrontata la gestione «ordinamentale» dell'epidemia da Covid-19, disciplinando funzione, presupposti di adozione, efficacia e contenuti delle varie tipologie di atti e adottando misure di contenimento, per quanto di interesse dettagliate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi, con cui sono stati previsti i limiti temporali e spaziali delle suddette misure. Il provvedimento in titolo si compone di quattro articoli, relativi a: misure di contenimento; sanzioni e controlli; disposizioni finali; entrata in vigore. Le misure di contenimento, recate dall'articolo 1, sono finalizzate ad avviare quella che nel lessico corrente è definita la 'fase due'della vicenda e gestione dell'epidemia; tali misure concernono limitazioni alla libertà di circolazione, la quarantena, limitazioni alla libertà di riunione e la compresenza in luoghi pubblici, le funzioni religiose, le attività didattiche e formative e le attività economiche, produttive e sociali. Per il caso si rendano necessarie ulteriori misure di contenimento, in caso di una recrudescenza epidemiologica, esse saranno adottate con le procedure di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che resta lo strumento giuridico di riferimento anche per i profili sanzionatori; sono invece rimosse le limitazioni e restrizioni disposte sotto la sua vigenza. Al riguardo, ricorda che, a corredo del decreto-legge in esame e a sua integrazione è in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 con cui sono disciplinate nel dettaglio le sospensioni o la ripresa di attività specificamente individuate.

Si sofferma quindi sui commi 8 e 13 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33. Il comma 8 conferma il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, stabilendo che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ossia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Analogamente, il comma 13 demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 la definizione delle modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali. In dettaglio, la disposizione si riferisce ad attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; alla frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); a corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie; a università per anziani; a corsi professionali e attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati. Conclude segnalando che la disposizione, differenziandosi da quanto previsto nei precedenti decreti-legge, non reca una esplicita limitazione allo svolgimento di tali attività, che erano state sospese dal decreto-legge n. 6 del 2020 solo nei comuni o nelle aree inizialmente colpite dal virus CO-VID-19 e poi anche nell'intero territorio nazionale dal DPCM 4 marzo 2020. Inoltre, essa non indica una modalità di svolgimento delle suddette attività, che nei citati provvedimenti d'urgenza era unicamente quella a distanza, rimettendo - come già detto - la decisione ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020.

Conclude presentando e illustrando una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) richiama le audizioni svolte dalla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge in titolo, alla luce delle quali chiede alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con ulteriori osservazioni. In particolare, segnala l'opportunità di recepire alcune segnalazioni formulate da rappresentanze degli studenti universitari, che sollecitano indicazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca in materia di: organizzazione e gestione delle cosiddette fasi 2 e 3, predisponendo linee guida generali rivolte agli Atenei in tema di numero minimo di appelli ordinari, con possibilità per gli studenti di sostenere gli esami a distanza; modalità della didattica a partire dal mese di settembre; misure a sostegno dei costi degli affitti e delle tasse

delle residenze universitarie; modifiche dei criteri di merito concernenti l'assegnazione di borse di studio; accesso ai corsi a numero chiuso; svolgimento degli esami di Stato e di abilitazione alle professioni ordinistiche. In secondo luogo, segnala la disponibilità manifestata durante l'audizione della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo – Federalberghi a mettere a disposizione strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università, attraverso la definizione di una convenzione quadro che definisca le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato, assicurando agli studenti, alle scuole e alle Università il necessario distanziamento sociale, da un lato, e offrendo, dall'altro, alle strutture alberghiere la possibilità di colmare una parte dei mancati introiti dovuti alla crisi del turismo provocata dall'emergenza Covid.

La relatrice IORI (PD), rispondendo alle sollecitazioni richiamate dalla senatrice Saponara, segnala che il recente decreto del Ministro dell'università e della ricerca risponde, a suo giudizio, alle richieste avanzate dagli studenti universitari; condividendo l'opportunità della segnalazione riguardante la possibilità di utilizzare strutture alberghiere per le attività didattiche delle scuole e degli Atenei, presenta una nuova proposta di parere, pubblicata in allegato, che la recepisce.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14^a Commissione sul *Doc*. LXXXVI, n. 3. Parere alla 14^a Commissione sul *Doc*. LXXXVII, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice IORI (PD) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2019, Atto Senato n. 1721, che delega il Governo a recepire 33 direttive europee inserite nell'allegato A e prevede l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Segnala, in quanto indirettamente incidenti sulle materie di interesse, la direttiva 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media au-

diovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; riferisce poi sulla direttiva 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici, nonché sulla direttiva 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Per ciascuna delle direttive richiamate si sofferma quindi a illustrare i rispettivi specifici principi e criteri direttivi di delega.

Passa quindi a illustrare, per le politiche settoriali di competenza, la Relazione consuntiva 2019, segnalando i capitoli n. 5, dedicato alla ricerca, n. 14, riguardante le politiche per l'istruzione e la formazione nonché lo sport, e n. 15, in tema di cultura.

Riferisce quindi, per quanto di competenza, sulla Relazione programmatica 2020, ricordando che il documento è stato presentato prima dei provvedimenti emergenziali di contrasto al Covid-19, soffermandosi sui corrispondenti capitoli nn. 5, 14 e 15, riguardanti le politiche settoriali già richiamate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELA-TRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, che si iscrive in una sequenza di atti normativi, tra i quali in particolare i decreti-legge nn. 6 e 19 del 2020, volti ad affrontare l'epidemia da Covid-19 dal punto di vista della gestione «ordinamentale» dell'emergenza;

preso atto che il disegno di legge si compone di quattro articoli, relativi a: misure di contenimento; sanzioni e controlli; disposizioni finali; entrata in vigore;

rilevato che tali misure, recate dall'articolo 1, incidono e vertono su:

la libertà di circolazione: endo-regionale, inter-regionale, da e per l'estero, nonché in più circoscritte aree entro un Comune (commi 1, 5 e 9);

la quarantena (commi 6-7);

la libertà di riunione e la compresenza in luoghi pubblici (commi 8 e 10);

le funzioni religiose (comma 11);

le attività didattiche e formative (comma 13);

le attività economiche, produttive e sociali, con attribuzione alle Regioni del compito di calibrare protocolli e linee guide (commi 14-16);

valutato il comma 8 dell'articolo 1 che conferma il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, stabilendo che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ossia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

rilevato che il comma 13 demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si segnala che, a differenza dei decreti-legge nn. 6 e 19 del 2020, non vengono menzionati i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017;

- si ritiene particolarmente apprezzabile la scelta di lasciare la possibilità alle specifiche realtà locali di adeguare le scelte di sicurezza alle diverse situazioni;
- considerato che le misure indicate sono tutte di carattere organizzativo-logistico, si ritiene che per le aree educative di riferimento la logistica debba essere accompagnata da un'adeguata innovazione pedagogica riguardante le modalità educativo-relazionali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, che si iscrive in una sequenza di atti normativi, tra i quali in particolare i decreti-legge nn. 6 e 19 del 2020, volti ad affrontare l'epidemia da Covid-19 dal punto di vista della gestione «ordinamentale» dell'emergenza;

preso atto che il disegno di legge si compone di quattro articoli, relativi a: misure di contenimento; sanzioni e controlli; disposizioni finali; entrata in vigore;

rilevato che tali misure, recate dall'articolo 1, incidono e vertono su:

la libertà di circolazione: endo-regionale, inter-regionale, da e per l'estero, nonché in più circoscritte aree entro un Comune (commi 1, 5 e 9);

la quarantena (commi 6 e 7);

la libertà di riunione e la compresenza in luoghi pubblici (commi 8 e 10);

le funzioni religiose (comma 11);

le attività didattiche e formative (comma 13);

le attività economiche, produttive e sociali, con attribuzione alle Regioni del compito di calibrare protocolli e linee guide (commi 14 e 16);

valutato il comma 8 dell'articolo 1 che conferma il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, stabilendo che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ossia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

rilevato che il comma 13 demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si segnala che, a differenza dei decreti-legge nn. 6 e 19 del 2020, non vengono menzionati i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017;

- si ritiene particolarmente apprezzabile la scelta di lasciare la possibilità alle specifiche realtà locali di adeguare le scelte di sicurezza alle diverse situazioni;
- considerato che le misure indicate sono tutte di carattere organizzativo-logistico, si ritiene che per le aree educative di riferimento la logistica debba essere accompagnata da un'adeguata innovazione pedagogica riguardante le modalità educativo-relazionali;
- si invita a valutare l'opportunità di utilizzare anche strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università, attraverso la definizione di una convenzione quadro che definisca le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato, assicurando agli studenti, alle scuole e alle Università il necessario distanziamento sociale, da un lato, e offrendo, dall'altro, alle strutture alberghiere la possibilità di colmare una parte dei mancati introiti dovuti alla crisi del turismo provocata dall'emergenza Covid.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 106

Presidenza del Presidente PITTONI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Mercoledì 10 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente COLTORTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FERCARGO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'IMPATTO DELL'EPIDEMIA DA CORONAVIRUS NEL SETTORE DEI TRASPORTI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Mercoledì 10 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 152

Presidenza del Presidente VALLARDI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFES-SIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 493 (PROBLE-MATICHE INERENTI ALLA CRISI DELLE FILIERE AGRICOLE CAUSATE DALL'EMER-GENZA DA COVID-19)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 153

Presidenza del Presidente VALLARDI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 10 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114

Presidenza del Presidente GIROTTO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI H2IT ITALIA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'IDROGENO E CELLE A COMBUSTIBILE, INTERVENUTI IN VIDEO-CONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 396 (IL SETTORE DELL'AUTOMOTIVE ITALIANO E LE IMPLICAZIONI IN TERMINI DI COMPETITI-VITÀ CONSEGUENTI ALLA TRANSIZIONE ALLA PROPULSIONE ELETTRICA)

Plenaria

96^a Seduta

Presidenza del Presidente GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 162)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) rileva preliminarmente che il parere espresso dalla Conferenza unificata, lo scorso 21 maggio, non fa sintesi delle posizioni divergenti manifestate, in sede istruttoria, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che ha espresso un parere contrario condizionato al recepimento di specifiche indicazioni, e dall'ANCI e dall'UPI, le quali hanno invece espresso parere favorevole. Ritiene pertanto necessario che il Governo intervenga in Commissione per chiarire in quali termini intenda dare corso alle osservazioni della Conferenza unificata.

Il relatore ANASTASI (M5S) fa presente che le osservazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sembrano difficilmente superabili poiché attinenti a materie estranee al merito del provvedimento in esame. Conviene tuttavia con la richiesta di un intervento chiarificatore del Governo sostenuta dal senatore Ripamonti.

Il presidente GIROTTO assicura che si farà carico di presentare al Ministero dello sviluppo economico l'esigenza di chiarimento oggi emersa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) fa riferimento al pacchetto di linee guida e raccomandazioni dello scorso 13 maggio, con cui la Commissione europea ha proposto di istituire un sito web – denominato ReopenEU – dedicato al turismo nell'Unione europea, nel contesto della crisi Covid-19, quale canale informativo a disposizione di turisti e operatori del settore per facilitare una ripresa sicura e coordinata dell'attività turistica, a partire dall'imminente stagione estiva. Chiede pertanto che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo venga a riferire al riguardo, nell'ambito dell'affare assegnato sui sistemi di sostegno e promozione dei servizi turistici in ambito territoriale (n. 401).

Il presidente GIROTTO conviene sul rilievo della questione evidenziata dalla senatrice Tiraboschi.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che la seduta già convocata alle ore 9,15 di domani, giovedì 11 giugno, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria

186^a Seduta

Presidenza della Presidente MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» (n. 175)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore NANNICINI (PD) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad apportare correzioni e integrazioni al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Per quanto di competenza, segnala le modifiche apportate dall'articolo 13, comma 4, all'articolo 88 del Codice, che disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito del concordato preventivo: la nuova formulazione è finalizzata a prevedere che la proposta del debitore possa comprendere il pagamento dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di assicurazione obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Dà quindi conto dell'articolo 21, il quale modifica l'articolo 189 del Codice, riguardante i rapporti di lavoro subordinato nel corso di una procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro, al fine di consentire al lavoratore di rassegnare le dimissioni durante il periodo di sospensione del rapporto lavorativo che decorre tra l'apertura della liquidazione giudiziale e la comunicazione del curatore circa la prosecuzione o meno del rapporto medesimo.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sul peggioramento delle condizioni contrattuali a danno dei lavoratori a causa del subentro di nuovi datori di lavoro in conseguenza di crisi aziendali, riscontrato in particolare nel settore dei servizi aeroportuali.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) invita a individuare una sede idonea per la trattazione della questione.

La presidente MATRISCIANO riconosce la rilevanza del tema segnalato.

Ha nuovamente la parola il relatore NANNICINI (PD), il quale propone di esprimere osservazioni favorevoli.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni formulata dal relatore viene posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

La relatrice GUIDOLIN (M5S) dà brevemente conto dell'andamento della trattazione del disegno di legge in titolo, riservandosi di intervenire successivamente all'avvio dell'esame presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14^a Commissione sul *Doc*. LXXXVI, n. 3 e sul *Doc*. LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 giugno.

La presidente MATRISCIANO fornisce ragguagli circa lo svolgimento del ciclo di audizioni in corso presso la 14^a Commissione.

Constatato che non vi sono richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) sollecita la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai fini della programmazione dei lavori.

La presidente MATRISCIANO fornisce rassicurazioni al riguardo.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente MATRI-SCIANO avverte che le sedute già convocate alle ore 14,30 di oggi, mercoledì 10 giugno, e alle ore 8,30 di domani, giovedì 11 giugno, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria 139^a Seduta

Presidenza del Presidente COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE REFERENTE

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della 5^a Commissione (non ostativo) sugli ulteriori emendamenti presentati.

Avverte, quindi, che il Governo ha fornito per le vie brevi elementi istruttori che consentono di ravvisare una correlazione tra l'emendamento 1.0.100 e l'oggetto del provvedimento in esame. Revoca, pertanto, la declaratoria di improponibilità del predetto emendamento, pronunciata nella seduta ieri.

Prende atto la Commissione.

Si procede alla votazione degli emendamenti, previo accantonamento degli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Previa verifica del numero legale, con il parere favorevole della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.2 è posto in votazione e risulta approvato.

Previo parere contrario della Relatrice e del rappresentante del GO-VERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 1.6 della relatrice.

L'emendamento 1.7, posto ai voti con il parere contrario della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Dopo che l'emendamento 1.9 è stato ritirato, in conformità all'invito in tal senso della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.8 della relatrice.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 1.10 della relatrice.

Previa sottoscrizione da parte della senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), posto ai voti con il parere contrario della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.11.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e approvati gli emendamenti 1.12 (testo 2) e 1.13 della relatrice.

In esito a distinte votazioni, previo parere contrario della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16, nonché il subemendamento 1.200/1.

Posti distintamente ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 1.200, 1.17 (testo 2) e 1.18 della relatrice.

Con il parere contrario della Relatrice e del rappresentante del GO-VERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.19 e 1.20.

Posti distintamente ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 1.100, 1.21 e 1.22 della relatrice.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che gli emendamenti aggiuntivi 1.0.1 e 1.0.2 sono stati dichiarati improponibili, con il parere favore-

vole del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e approvato l'emendamento aggiuntivo 1.0.100 della relatrice.

Si passa alla trattazione degli ordini del giorno.

La relatrice CASTELLONE (M5S) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1800/1/12, a condizione che il dispositivo sia riformulato introducendovi l'espressione «valutare l'opportunità di».

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice FATTORI (*Misto*) accetta la riformulazione richiesta, manifestando l'auspicio che il Governo prenda in seria considerazione l'atto di indirizzo in esame, volto al monitoraggio dei casi di infezione all'interno della grande distribuzione organizzata e del settore industriale della macellazione.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno in questione nel testo 2 pubblicato in allegato.

Previo parere favorevole della Relatrice, il rappresentante del GO-VERNO accoglie gli ordini del giorno G/1800/2/12 e G/1800/3/12 (in relazione al quale il Presidente ha acconsentito alla revoca della dichiarazione di ritiro).

Dopo che l'ordine del giorno G/1800/4/12 è stato ritirato, in conformità all'invito in tal senso della Relatrice e del rappresentante del GO-VERNO, con il parere contrario di questi ultimi è posto in votazione e respinto l'ordine del giorno G/1800/5/12.

Il PRESIDENTE avverte che si passa ora alla votazione del mandato alla relatrice Castellone.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, sottolinea che per l'ennesima volta il Parlamento è chiamato a «rincorrere» fatti già compiuti in forza di un provvedimento d'urgenza del Governo. Manifesta, al riguardo, il proprio disagio ed esprime l'auspicio che si possa pervenire ad un recupero di centralità e di dignità dell'istituzione parlamentare. Annuncia in conclusione il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore ENDRIZZI (M5S), nel dichiarare voto favorevole a nome del proprio Gruppo, fa rilevare che, nel caso di specie, il ricorso alla decretazione d'urgenza è pienamente giustificato dalla necessità e dall'urgenza di avviare senza indugio un'indagine epidemiologica finalizzata a incrementare le conoscenze su un *virus* che, fino a pochi mesi fa, era sco-

nosciuto. Ritiene che con il decreto-legge in esame il ruolo del Parlamento non sia stato in alcun modo svilito.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il Governo continua a porre il Parlamento di fronte a fatti compiuti, senza adeguato coinvolgimento dello stesso nella fase preparatoria delle scelte politiche.

Ringrazia il Presidente per aver acconsentito alla presentazione dell'ordine del giorno G/1800/5/12, ma esprime al contempo rammarico per la chiusura del Governo e delle forze di maggioranza rispetto a ogni proposta proveniente dai Gruppi d'opposizione. Ricorda che il predetto ordine del giorno, frutto del lavoro svolto durante l'esame dell'Affare assegnato sulla cosiddetta fase 2, compendiava le proposte dell'opposizione per il miglioramento del sistema sanitario. Quanto al merito del provvedimento in esame, ritiene che l'indagine epidemiologica sia nel complesso condivisibile, ma osserva che alcune norme di contorno – come la previsione di assunzioni *ad hoc* da parte dell'Istat – sono difficilmente comprensibili, considerato che è ben possibile procedere con le risorse disponibili a legislazione vigente. Più in generale, formula l'auspicio che i fondi ingenti messi in campo per il sistema sanitario siano impiegati per oculati interventi di investimento e non destinati esclusivamente all'incremento della spesa corrente.

In conclusione, annuncia a nome del proprio Gruppo voto di astensione.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione il mandato alla relatrice Castellone a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1800, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1800

(al testo del decreto-legge)

G/1800/1/12 (testo 2)

Fattori

Premesso che:

in un rapporto dello Spiegel online del 9 maggio 2020 sarebbero 600 i contagiati all'interno degli stabilimenti di lavorazione carni della Germania;

in particolare circa 300 sono stati scoperti nell'impianto Mueller Fleisch di Pforzheim, nel Baden Wuerttemberg, in maggioranza di origine rumena e che, secondo la testata tedesca, coabiterebbero in alloggi con spazi ridotti; 200 unità sono state rilevate alla Westfleisch a Coesfeld, nel Nord-Reno Vestfalia, a cui ha seguito la chiusura dello stabilimento; mentre la società Vion avrebbe chiuso il suo macello a Bad Bramstedt (Segeberg) dopo la segnalazione di 100 casi;

a questi vanno aggiunti gli ulteriori 77 casi rilevati in Baviera lo scorso 16 maggio 2020 nell'impianto a Straubing-Bogen;

il 19 aprile nello stabilimento di macellazione della ditta Siciliani di Palo del Colle in provincia di Bari sono stati riscontrati 33 casi di contagio diventati il 27 aprile 71;

negli USA i sindacati del settore della macellazione delle carni, gli *United Food and Commercial Workers*, parlano di oltre 5 mila casi e 20 morti;

ad aprile la Smithfield ha dovuto chiudere lo stabilimento di Sioux Falls in South Dakota, dove viene prodotto il 5 per cento della produzione nazionale di maiale e impiegati 3700 lavoratori, dopo che più di 1000 persone sono risultate positive al Sars-Cov-2;

nello stabilimento della JBS di Greeley, Colorado sono morti 6 operai di Covid-19 e l'azienda ha riaperto nonostante non avesse fatto un test a tutti gli operai che sono stati richiamati al lavoro;

anche a Columbus Junction, Iowa, la Tyson food, che a oggi ha chiuso e riaperto 8 stabilimenti nel territorio USA, ha riaperto nonostante la morte di due operai per Covid-19, mentre nello stabilimento della Cargill a Hazleton, Pennsylvania, ben 130 sui 900 operai che vi lavorano sono risultati positivi;

la lista nei soli USA è composta da circa 80 stabilimenti in totale tra i chiusi e i riaperti anche in condizioni di non tutela dei lavoratori;

numerose sono state le denunce da parte dei sindacati e di lavoratori negli USA in merito al mancato rispetto di norme di prevenzione, distanze e dispositivi di sicurezza oltre che di orari di lavoro;

il 9 aprile 2020 la direzione dell'azienda Olymel ha annunciato la chiusura temporanea della Macellazione suini e taglio a Yamachiche (Quebec Canada) per un periodo di 14 giorni. La chiusura è stata effettuata per il crescente numero di casi COVID-19 tra i dipendenti degli impianti;

precedentemente, stavolta in Alberta, era toccato alla Armony Beef chiudere due giorni per un caso di positività;

a causa della riduzione della capacità dei più grandi impianti di lavorazione della carne del paese, che sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia, il governo canadese ha stanziato 252 milioni di dollari canadesi, di cui 77 milioni sono destinati ad aiutare le aziende alimentari ad acquistare dispositivi di protezione per i lavoratori e ad espandere la capacità di trasformazione degli alimenti; 125 milioni hanno lo scopo di aiutare i produttori di bovini e suini a causa dell'aumento dei loro costi e 50 milioni andranno a un programma di acquisto di eccedenze alimentari per compensare i produttori alimentari;

considerato che:

la lunga lista porterebbe a pensare che non si tratti di falle di un singolo stabilimento, ma che ci sia qualcosa di strutturale che riguarda l'intero settore industriale della macellazione e del confezionamento della carne che lo rende pericoloso durante questa pandemia;

non esiste una statistica in Italia che stimi il numero dei contagi provenienti direttamente dagli stabilimenti di macellazione e trattamento carni su tutto il territorio;

esiste un nesso tra le basse temperature, quelle tipiche dei frigoriferi alimentari, e il tempo di sopravvivenza del Coronavirus che ne mantiene le tracce sulle superfici per periodi più lunghi;

da uno studio condotto su scala globale da un *team* di scienziati italiani del Dipartimento di scienze e politiche ambientali dell'università Statale di Milano il *virus* Sars-CoV-2 sembra preferire il clima freddosecco;

la ricerca mostra che «l'epidemia cresce più rapidamente a temperatura media di circa 5°Ced umidità medio-bassa (compresa tra 0.6 e 1.0 kilopascal)»;

il *virus*, quindi, sembra preferire le temperature più fredde e meno umide. Gli autori dello studio, disponibile sulla piattaforma MedRxiv e reso noto da *AdnKronos*, hanno analizzato la relazione tra aumento dei casi da Covid-19 e le condizioni climatiche del luogo;

considerato inoltre che:

le cause della genesi di questi grandi focolai è da ricondurre a vari fattori tra cui: la vicinanza tra i lavoratori sia in fase di processo produttivo sia per le modalità di convivenza negli alloggi adiacenti gli stabilimenti predisposti per i lavoratori, la mancanza di misure di prevenzione e di sicurezza sul lavoro e non è da escludere anche l'elemento legato alle basse temperature della catena del freddo;

soprattutto negli USA sono fortissime le pressioni dell'industria alimentare verso le istituzioni per continuare a produrre a fronte di un elevato tasso di paura da parte dei dipendenti, giustificata dalle decine di migliaia di casi di contagio nel settore della lavorazione delle carni;

tra i codici ATECO l'attività di macellazione è stata dichiarata, giustamente a giudizio dell'interrogante, come essenziale;

anche la GDO è stata colpita dalla diffusione del virus ma non esistono dati sul numero di infetti provenienti dal comparto né tantomeno censimenti sugli aggregati per osservare quali siano i settori, all'interno dei punti vendita, maggiormente colpiti

tale censimento potrebbe essere utile anche ai fini di rilevazione del rapporto tra il virus e le basse temperature nei posti di lavoro qualora vi fosse una quota rilevante in percentuale di contagiati dei reparti legati agli alimenti tenuti nei frigoriferi,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

intraprendere azioni mirate in termini di protocolli di sicurezza e profilassi per prevenire un fenomeno che sembrerebbe aumentare la quota di rischio dei lavoratori del settore e che potrebbe generare nuovi focolai;

organizzare, coordinare e redigere insieme agli operatori della GDO il monitoraggio dei casi di infezione affinchè si arrivi al reperimento dei dati necessari, grazie a un censimento puntuale e aggregato relativo ai diversi settori interni ai punti vendita, che permetta di controllare l'andamento epidemico in relazione alla catena del freddo e ad avere maggiori dati del comportamento del *virus* rispetto alle temperature.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria 136ª Seduta

Presidenza della Presidente MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 167)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il correlatore FERRAZZI (*PD*), d'intesa con la correlatrice LA MURA (*M5S*), illustra un nuovo schema di parere sull'atto del Governo in titolo, modificato e integrato sulla base delle indicazioni emerse nella seduta di ieri, nonché recependo un ulteriore suggerimento avanzato dal senatore Durnwalder volto a prospettare al Governo l'esigenza di valutare l'eventuale inserimento di una clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome nei decreti legislativi n. 49 del 2014 e n. 188 del 2008, sui quali interviene lo schema di decreto legislativo in titolo.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare la possibilità di un'ulteriore modifica dello schema di parere, nel senso di spostare dalle premesse alla parte dispositiva l'invito rivolto al Governo ad adottare le modifiche regolamentari necessarie al fine di aggiornare l'allegato 1 al

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185.

Il correlatore FERRAZZI (PD) ritiene non accoglibile il suggerimento del senatore Arrigoni in quanto, trattandosi di apportare modifiche ad un atto avente natura regolamentare, è apparso preferibile fornire un'indicazione in questo senso riservando però tale intervento all'adozione di un atto normativo secondario da parte del Governo.

Si esprimono nello stesso senso sia la correlatrice LA MURA (M5S), sia la presidente MORONESE.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica sul nuovo schema di parere presentato dai relatori.

La senatrice PAVANELLI (M5S) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie.

La senatrice Assuntela MESSINA (PD) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore COMINCINI (IV-PSI) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, il nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 167

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

lo schema di decreto legislativo, composto da 3 articoli, reca l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). In particolare lo schema in titolo attua gli articoli 2 e 3 della citata direttiva (UE) 2018/849 che modificano le direttive 2006/66/CE e 2012/19/Ue, già recepite nell'ordinamento italiano rispettivamente dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 e dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che lo schema medesimo provvede a novellare;

lo schema in titolo, è adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 14 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che reca specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della predetta direttiva (UE) 2018/849, e che il termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2018/849 da parte degli Stati membri è il 5 luglio 2020;

al riguardo deve tenersi conto che, in relazione al termine originariamente previsto per l'esercizio della delega in questione – per effetto della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2020 – tale termine, in quanto ricompreso tra quelli venuti a scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, è stato prorogato di tre mesi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalla citata legge n. 117 del 2019;

lo schema in titolo reca modifiche alla vigente normativa in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché di pile e accumulatori, intervenendo in materia di obblighi informativi alla luce delle nuove previsioni introdotte a livello europeo;

considerata più specificamente l'opportunità:

- di chiarire in modo più dettagliato i profili temporali e applicativi delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame;
- di procedere al recepimento dell'articolo 2 della direttiva (UE)
 2018/849 «Incentivi all'applicazione della gerarchia dei rifiuti» con il quale si prevede che gli Stati membri, al fine di conseguire più rapida-

mente gli obiettivi fissati dalla direttiva medesima, possano utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV *bis* della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati. Analogamente, a recepire l'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/849, nella parte in cui, modificando la direttiva 2012/19/UE, introduce misure di contenuto identico al citato articolo 2;

– di valutare la possibilità, nelle more del completo recepimento della direttiva 2018/849/UE, di introdurre già nel provvedimento in esame nuove disposizioni finalizzate ad incrementare la raccolta di RAEE e RPA, a semplificare la gestione dei due sistemi e ad evitare, nel rispetto dei principi ispiratori delle Direttive Europee, l'instaurarsi di posizioni dominanti e/o distorsive della concorrenza in tali settori;

ritenuta auspicabile l'adozione delle modifiche regolamentari necessarie al fine di aggiornare l'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, al fine di indirizzare correttamente la raccolta dei RAEE domestici nei centri di raccolta (suddivisione dei RAEE non per dimensione ma per caratteristiche tipologiche e tecnologia di trattamento) e di ripartire gli oneri di finanziamento di ciascun raggruppamento sulla base delle categorie che lo compongono;

visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 21 maggio 2020;

viste le osservazioni della Commissione 14ª rese in data 4 giugno 2020,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) in merito all'articolo 1, chiarire i profili temporali relativi all'entrata in vigore della nuova norma, che sostituisce gli obblighi comunicativi previsti dalla normativa vigente, valutando di aggiornare la formulazione della disposizione quando verrà adottato l'atto di esecuzione in parola;
- 2) in merito all'articolo 2, chiarire il termine previsto dalle disposizioni di cui alle lettere b) e c), al fine di chiarire i profili applicativi nel periodo transitorio in relazione alla trasmissione dei dati in rilievo;
 - 3) in sede di recepimento della direttiva 2018/849/UE, prevedere:
- a) un più efficace coordinamento tra la disciplina RAEE e RPA in merito ai requisiti in capo ai Sistemi collettivi e individuali, in considerazione del fatto che la maggior parte dei Sistemi collettivi esistenti già opera in entrambi gli ambiti, in particolare stabilendo a tal fine l'equiparazione dei requisiti richiesti e la possibilità per i Sistemi collettivi di operare in entrambe le filiere;
- b) una semplificazione degli oneri di tracciabilità in capo ai distributori di pile e accumulatori portatili che effettuano la raccolta ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 188 del 2008, fermo restando l'ob-

bligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- c) l'introduzione di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria per i sistemi individuali relativi alla gestione di RPA che non aderiscono al Centro di Coordinamento nazionale pile e accumulatori, anche al fine di contrastare il fenomeno dell'elusione degli obblighi di finanziamento delle attività di raccolta e trattamento;
- d) l'inserimento di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria per gli impianti di trattamento che non comunicano al Centro coordinamento RAEE i dati relativi ai RAEE domestici gestiti nel corso dell'anno solare entro il 30 aprile dell'anno successivo, anche al fine di consentire l'emersione di quantità di RAEE che non sono rendicontate presso gli impianti di trattamento e di avvicinare più rapidamente gli obiettivi di raccolta previsti;
- e) l'inserimento, tra i compiti del centro di coordinamento RAEE,
 di uno specifico punto relativo alle attività volte ad assicurare la rendicontazione delle quantità di RAEE esportati;
- f) la riduzione, al fine di favorire l'ingresso di nuovi soggetti e incentivare la concorrenza nel settore, della soglia minima di mercato per i Sistemi collettivi, introdotta dall'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 49 del 2014, pari al 3 per cento in almeno un raggruppamento, valutando altresì la possibilità di introdurre una soglia massima di mercato per i sistemi collettivi al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti e distorsive della concorrenza nel settore;
- g) l'introduzione di misure di semplificazione che, al fine di incrementare la raccolta, favoriscano il ritiro, almeno su base volontaria, «uno contro zero» dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte dei distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- 4) adottare disposizioni finalizzate alla disciplina del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera *c*), n. 6), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- 5) valutare l'eventuale necessità di introdurre nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e nel decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, una previsione recante la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria

170^a Seduta

Presidenza del Presidente LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 8 e 9 giugno 2020, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di martedì 23 giugno e il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti alle ore 13 di giovedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (n. 166) (Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che è stato predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, nel rispetto anche dei criteri specifici di cui all'articolo 14 della stessa legge.

Gli articoli 2 e 3 della medesima direttiva (UE) 2018/849 sono invece oggetto di recepimento da parte dell'atto del Governo n. 167, in materia di rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per quanto riguarda il termine per l'esercizio della delega, che verrebbe a scadere il 5 giugno 2020, esso è prorogato di ulteriori tre mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge «cura Italia» n. 18 del 2020, che ha prorogato tutti i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale dovuto al Covid-19. Pertanto, il termine per l'esercizio della delega verrà a scadere il 5 settembre 2020.

La direttiva (UE) 2018/849, all'articolo 1, modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, aggiornando le procedure per l'emanazione di atti di esecuzione e atti delegati da parte della Commissione europea.

Inoltre, si modifica l'articolo 9 della direttiva, per sostituire la relazione triennale degli Stati membri sull'applicazione della direttiva con una relazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli fuori uso. I dati devono essere comunicati per via elettronica secondo il formato stabilito dalla Commissione europea e devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità degli stessi.

Lo schema di decreto legislativo provvede quindi a dare attuazione alle predette disposizioni della direttiva, prevedendo all'articolo 11 del decreto legislativo n. 209 del 2003 la trasmissione annuale, alla Commissione europea, della relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2000/53/CE, relativi al reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli fuori uso, che si sostituisce all'obbligo di relazione triennale sullo stato di attuazione della direttiva.

Inoltre, in attuazione dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2018, il provvedimento dispone an-

che l'aggiornamento della normativa del decreto legislativo n. 209 del 2003, sostituendo i richiami al cosiddetto decreto Ronchi (decreto legislativo n. 22 del 1997), con i richiami alle corrispondenti disposizioni della Parte quarta del Codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti, che ha abrogato e incorporato tale decreto.

Sempre in linea con i criteri specifici di delega, lo schema di decreto prevede anche disposizioni di coordinamento con la direttiva (UE) 2018/851 in materia di responsabilità estesa del produttore, con particolare riguardo ai meccanismi di autosorveglianza relativamente alla destinazione dei veicoli fuori uso destinati alla demolizione nei centri di raccolta e impianti di trattamento dotati di certificazioni ambientali.

Infine, riguardo agli obiettivi europei relativi al reimpiego, al recupero e al riciclaggio, è introdotta una specifica disposizione sulle operazioni di «condizionamento» (pulizia, controllo e riparazione), che consente la commercializzazione dei componenti dei veicoli fuori uso non come rifiuti ma come prodotti per il mercato del ricambio. Tali disposizioni danno attuazione anche al criterio di delega che prevede l'individuazione di forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

S. 1812 Governo (Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come le misure del provvedimento rientrino nelle materie ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che alla materia tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; con riferimento all'articolo 2 assume infine rilievo la materia di esclusiva competenza statale ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione).

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, dispone la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020. Per quanto concerne la circo-lazione tra regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata dai commi 2 e 3, quanto a decorrenza, al 3 giugno 2020. La medesima scansione temporale è determinata – dal comma 4 – per gli spostamenti da e per l'estero. Il comma 5 dispone che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi

rispettivamente confinanti, non siano soggetti ad alcuna limitazione. Il comma 6 ha per oggetto la quarantena dell'ammalato, il quale deve permanere nella propria abitazione o dimora, se sottoposto, in quanto positivo al virus Covid-19, alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria. Il comma 7 impone l'applicazione della quarantena precauzionale, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto «contatti stretti» con soggetti confermatisi positivi al virus (o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19). Il comma 8 stabilisce un divieto di assembramento per le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il comma 9 attribuisce al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno un metro.

Al riguardo, rileva l'opportunità, al fine di evitare contenziosi, di precisare se al sindaco sia attribuita una facoltà, e non un obbligo, di procedere alla chiusura delle suddette aree; in altre parole, andrebbe chiarito se la norma consenta a un sindaco di mantenere aperte aree pubbliche o aperte al pubblico anche qualora risultasse impossibile assicurare, in modo adeguato, il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Ricorda poi come il comma 10 dell'articolo 1 disponga che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il comma 11 prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose. Il comma 12 abilita i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 (DPCM, o, nelle more, ordinanze del Ministro della salute, delle regioni o dei sindaci), a stabilire termini di efficacia diversificati, ove dispongano in merito a: la quarantena precauzionale (di cui al comma 7); la partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni eccetera (comma 8) o a riunioni (comma 10) o a funzioni religiose (comma 11). Il comma 13 demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali.

Segnala, al riguardo, che il comma 13 non fa riferimento, a differenza dei precedenti decreti-legge n. 6 e n. 19, alle attività dei servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017 (micronidi e nidi; sezioni primavera, servizi integrativi), che invece appare opportuno citare.

Il comma 14 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, che non assicuri adeguati livelli di protezione, il comma 15 dispone la sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. Il comma

16 demanda alle regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di DPCM.

Al riguardo, con riferimento al comma 14, rileva l'opportunità di una riflessione sulla specifica funzione normativa attribuita alla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ricorda che, allo stato. la Conferenza è un organismo di coordinamento politico tra gli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa, che si raccorda con il Governo in sede di Conferenza Stato-regioni e in sede di Conferenza unificata e con il Parlamento, attraverso le audizioni presso le Commissioni permanenti e l'interlocuzione strutturata con la nostra Commissione, ai sensi del regolamento approvato nella scorsa Legislatura. La legislazione vigente riconosce già specifiche funzioni (da ultimo proprio con i decretilegge n. 6 e n. 19 del 2020 relativi all'epidemia) al suo presidente e la Conferenza è citata dal decreto legislativo n. 281 del 1997, in ordine all'organizzazione dei lavori della Conferenza Stato-regioni. Sottolinea, inoltre, come alcune disposizioni richiamino indirizzi elaborati in sede di Conferenza cui poi le regioni danno attuazione: ad esempio, da ultimo, le eventuali azioni di coordinamento previste dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le misure regionali di sostegno alle imprese. Nel caso in esame, però, in considerazione della rilevanza della questione e per l'esigenza, indicata dalla norma, di raccordare le misure regionali con quelle nazionali ed evitare contenziosi, potrebbe risultare preferibile fare piuttosto riferimento, per il futuro e mantenendo ferma l'applicazione dei provvedimenti fin qui adottati, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; segnala inoltre l'opportunità di stabilire un criterio di prevalenza in caso di compresenza e contrasto tra protocolli o linee guida regionali, da un lato, e protocolli e linee guida della Conferenza, dall'altro lato; in proposito osserva che, per ragioni di coerenza complessiva, potrebbe risultare logico attribuire carattere di preminenza ai protocolli e alle linee guida concordate in sede di Conferenza Stato-regioni, ovvero, per quelle già adottate, della Conferenza delle regioni, fermo restando che queste dovranno lasciare sufficienti spazi per un'applicazione nelle diverse regioni che tenga conto delle specificità territoriali.

Con riferimento al comma 15, rileva la necessità di specificare se la sospensione sia disposta come mera conseguenza del mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida, ovvero se occorra una violazione grave, tale da non poter assicurare adeguati livelli di protezione.

L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. L'articolo 3 al comma 1 prevede che le misure di cui al presente decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Il comma 2 prevede che le disposizioni del decreto-legge si applichino

alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si riserva infine di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame, nonché tenendo conto delle audizioni effettuate al Senato sul provvedimento, con particolare riferimento all'audizione svoltasi ieri nel tardo pomeriggio dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulla quale non ha ancora avuto modo, per la ristrettezza dei tempi, di raccogliere i necessari elementi informativi.

Il deputato Roberto PELLA (FI), nell'accogliere con favore molte delle considerazioni svolte dal relatore, rileva tuttavia che i contenuti del provvedimento risultano nei fatti superati dall'interlocuzione in corso, nell'ambito della cosiddetta «cabina di regia», tra il Presidente del Consiglio e i rappresentanti degli enti locali. Ciò è vero in primo luogo con riferimento al comma 9 dell'articolo 1: a tale riguardo, rileva come se da un lato è stato riconosciuto il diritto dei sindaci di intervenire dall'altro lato si è riscontrata l'impossibilità di controllare aree vaste di territori come i parchi e ricorda che sono state sollevate diverse osservazioni che tuttavia non sono ancora state accolte.

Dichiara poi di condividere il riferimento al comma 14 dell'articolo 1 che prevede che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Si tratta di un tema molto dibattuto sul quale, tuttavia, non è ancora stata trovata una linea chiara di azione comune e molte scelte sono state fatte senza tenere conto dell'accordo generale delle regioni. Ricorda, a tale proposito, l'enorme differenza di condizioni in cui si sono trovate le regioni del nord e del sud nel corso della pandemia. Auspica quindi che dalle audizioni del Senato possano emergere le necessarie informazioni sulle ulteriori interlocuzioni in corso e condivide pertanto l'esigenza di rinviare l'espressione del parere.

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING*.) chiede se il relatore potrà tenere conto, nell'elaborare la proposta di parere, anche dell'esito delle impugnative di alcune ordinanze regionali.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che intende rinviare l'espressione del parere proprio per poter prendere in considerazione quanto emerso nel corso delle audizioni che si sono svolte fino alla giornata di ieri al Senato. Ritiene che in quella sede siano emersi tutti i profili meritevoli di attenzione del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

C. 2500 Governo

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e un'osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2020.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (vedi allegato 1).

Il deputato Roberto PELLA (FI) nel dichiarare piena condivisione delle osservazioni del senatore Mollame sul provvedimento in esame esprime tuttavia il proprio disappunto in quanto l'andamento generale dell'esame del provvedimento lascia presagire che ben poco di quanto contenuto nella proposta di parere potrà essere accolto dalla Commissione competente in sede referente. Ricorda ad esempio che il Presidente del Consiglio ha già dichiarato all'ANCI che non sarà possibile accogliere, nell'ambito del DL rilancio, le richieste avanzate dai comuni, in particolare con riferimento all'esigenza di fare fronte alle minori entrate registrate a causa dell'emergenza pandemica. Il premier ha lasciato prospettare la necessità di affrontare il tema in un nuovo provvedimento, per il quale sarà necessario richiedere al Parlamento una nuova autorizzazione allo scostamento di bilancio. È altresì notorio che le risorse disponibili per ulteriori interventi da introdurre in sede parlamentare ammonta a meno di un miliardo, risorse del tutto insufficienti per far fronte alle esigenze degli enti locali, per i quali la stima da parte dell'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) di perdita di gettito nel 2020 provocata dalla pandemia oscilla tra un minimo di 3,8 miliardi e un massimo, purtroppo assai più realistico, di 8,2 miliardi. Per queste ragioni quindi non può che annunciare il voto contrario sulla proposta di parere, proprio a causa della mancanza di spazi praticabili per trasformare in norme i suoi contenuti.

Chiede comunque ai componenti della maggioranza di sollecitare i componenti del Governo ad accogliere almeno le proposte di regioni province e comuni di natura ordinamentale poiché si tratta di modifiche che, pur non avendo costi, semplificherebbero di molto la vita degli enti locali.

Rileva inoltre la necessità di affrontare in maniera organica, non appena si sarà usciti dall'emergenza pandemica, il tema del debito dei comuni che non deve però essere una rinegoziazione perché se pure questa reca un lieve alleggerimento della spesa corrente dall'altro aumenta il debito per le generazioni future e rammenta che il tasso di interesse applicato da Cassa depositi e prestiti s.p.a. è un tasso del tutto fuori mercato.

Ricorda come in passato – grazie all'azione del viceministro Garavaglia – venne attuato un piano di rimodulazione del debito delle regioni che ha liberato molte risorse e ha consentito investimenti portando grande beneficio alle regioni stesse. Rileva l'opportunità di adottare analoghe misure anche oggi concedendo ai comuni e alle province lo stesso trattamento riservato alle regioni.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), nel riscontrare una grande contraddizione nelle dichiarazioni del collega Pella, osserva che non c'è miglior mezzo del parere per indicare al Governo la posizione della Commissione. Trova incongruente dichiarare la condivisione delle istanze rappresentate nel parere e poi dichiarare voto contrario. Il parere parlamentare motivato, circostanziato e preciso è l'unico strumento istituzionale utilizzabile.

Il senatore Daniele MANCA (PD) nel ricordare l'importanza di questo voto che tiene conto di tutte le istanze degli enti locali, ricorda che il provvedimento al nostro esame non è un punto di arrivo nell'interlocuzione tra lo Stato e gli enti locali, bensì un punto di partenza. Nel rammentare il difficile compito dei sindaci di mantenere la coesione sociale con i bilanci degli enti locali soprattutto ora che ci sarà un mancato gettito ancora non valutabile, osserva che con la nota di aggiornamento al def e con la legge di bilancio il Governo potrà stanziare ulteriori risorse per sostenere gli enti locali nel loro compito di garantire i servizi essenziali. Ricorda, infine, che non tutti i comuni hanno lo stesso livello di indebitamento e che alcuni comuni con basso livello di debito hanno comunque difficoltà ad erogare in modo soddisfacente i servizi. Sarà pertanto necessario individuare soluzioni che tengano conto di questa realtà differenziata.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ritiene importante il riferimento alla necessaria concertazione tra Stato e autonomie territoriali. Ciò è tanto più vero per le regioni a statuto speciale e per le province autonome: per le province autonome in particolare è urgente procedere al ristoro delle minori entrate in quanto entro il mese di giugno devono essere approvati i bilanci di previsione e un mancato ristoro potrebbe mettere a rischio l'erogazione di molti servizi in cui le province hanno competenza esclusiva. È quindi necessario provvedere già in sede di conversione del provvedimento in esame.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, nel ringraziare il collega Pella per la schiettezza con sui si è espresso ricorda che nel compilare il parere ha preso ampio spunto anche da suggerimenti venuti dalle opposizioni. Con riferimento alla sua critica circa il probabile non accoglimento di molte modifiche al testo, fa presente che si è ancora in una fase in cui è necessario dare la priorità alle problematiche inerenti alla salute,

mentre sui temi economici non mancherà il tempo per il confronto e per l'individuazione di soluzioni condivise.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus

Testo unificato C. 2451 Mulè e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, che si compone di 6 articoli, ricorda che l'articolo 1 istituisce il 18 marzo quale Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia di Coronavirus, al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa dell'epidemia.

Ai sensi del comma 2 in occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia, mentre il comma 3 specifica che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del maggio 1949.

Rileva che, ai sensi della citata legge n. 260 del 1949, che stabilisce le ricorrenze festive, nei giorni della festa nazionale (2 giugno), delle solennità civili (11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede e 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli) e del 25 aprile, del 1º maggio e del 4 novembre, si prevede l'orario ridotto negli uffici pubblici e l'imbandieramento dei pubblici edifici. Inoltre, nei giorni della festa nazionale, del 25 aprile, del 1º maggio e del 4 novembre si prevede il riconoscimento, ai lavoratori che prestino la loro opera nelle suindicate festività, della maggiorazione per il lavoro festivo

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Ai sensi del comma 2 tale facoltà è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato.

In merito alla previsione del comma 1 rammenta che, ai sensi del citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

L'articolo 3 stabilisce che, al fine di celebrare la Giornata nazionale istituita dall'articolo 1, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di Coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni

L'articolo 4 prevede che nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Ai sensi dell'articolo 5 la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, rileva come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), quali «promozione e organizzazione di attività culturali» e «istruzione». In proposito ricorda però che l'adozione di tali iniziative è rimessa nel testo alla libera scelta di regioni, province e comuni e delle istituzioni scolastiche. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), esprimendo l'auspicio che non ci siano più vittime in questa terribile tragedia che ha colpito l'Italia.

Il deputato Roberto PELLA (FI) nell'annunciare il voto favorevole sulla proposta di parere, ricorda che la prima delle proposte di legge di diversi gruppi politici che sono confluite nel testo unificato in esame è stata presentata da un collega del suo gruppo, l'onorevole Mulè; dichiara poi di apprezzare particolarmente l'autonomia lasciata ai vari enti locali di decidere come commemorare le vittime di coronavirus. Coglie poi l'occasione per sottolineare l'importanza della grande attenzione della Commissione per il sistema degli enti territoriali. Ringrazia per questo tutti i gruppi e la presidente.

La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

La seduta termina alle ore 9,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,30 alle ore 9,35.

Allegato 1

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(C. 2500 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile ad un ampio ventaglio di materie, sia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione (immigrazione, lettera *b*); sistema tributario e contabile dello Stato, lettera *e*); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, lettera *g*); norme generali sull'istruzione, lettera *n*), profilassi internazionale, lettera *q*), tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, lettera *s*) sia di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione);

a fronte di questo intreccio di competenze sono previste nel complesso diciotto forme di coinvolgimento (intese, pareri, accordi) del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-Città e autonomie locali, Conferenza Stato-Regioni e province autonome, Conferenza Unificata);

appare comunque opportuno l'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze anche nelle disposizioni in materia turistica e culturale di cui agli articoli 178, comma 1, 179, comma 1, e agli articoli 182, comma 1, 183, comma 2 e 184, comma 1; nella disposizione relativa al riparto delle risorse del fondo per le autorità di sistema portuale di cui all'articolo 199, comma 8; negli interventi in materia agricola e ambientale di cui agli articoli 225, comma 5, 226, comma 3, e 229, comma 4; negli interventi in materia di istruzione di cui agli articoli 233, commi 3 e 4, e 235, comma 1, e negli interventi in materia di innovazione tecnologica di cui all'articolo 239, comma 2;

il comma 2 dell'articolo 12 consente al Commissario straordinario per l'emergenza COVID di delegare sue funzioni, senza specifiche formalità, ai presidenti delle regioni che agiscono come subcommissari; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio i casi nei quali si procederà a tale delega di funzioni e il procedimento e la tipologia di atto con i quali si potrà procedere a tale delega

nel corso delle audizioni dinanzi alla Commissione bilancio, i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI hanno sollecitato diverse modifiche al testo; tra le altre cose, è stato evidenziato che, accogliendo una richiesta del sistema delle autonomie territoriali (fatta propria anche dalla Commissione questioni regionali nel parere reso sul decreto-legge n. 18 del 2020, cd. «cura Italia»), sono stati istituiti, all'articolo 106 e all'articolo 111, due fondi per il ristoro delle minori entrate di, rispettivamente, enti locali e regioni e province autonome, provocate dall'epidemia; le risorse di tali fondi appaiono però insufficienti;

per gli enti locali il fondo, di 3,5 miliardi, dovrebbe essere incrementato di almeno 2,5 miliardi e non dovrebbe essere solo limitato al finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni, che corrispondono al 70 per cento delle funzioni complessive e non comprendono, ad esempio, le spese per cultura, ambiente, sviluppo locale e sport (la perdita di gettito complessiva attesa per i comuni è di 8 miliardi); per le regioni sono stanziati 1,5 miliardi a fronte di una perdita di gettito di 5 miliardi; andrebbe inoltre valutata la congruità del fondo stabilito dall'articolo 24 a compensazione delle minori entrate IRAP; il fondo sanitario nazionale appare necessitare di un ulteriore rifinanziamento per 3,2 miliardi; il fondo nazionale per la protezione civile appare necessitare di un ulteriore rifinanziamento per 1,5 miliardi; il rifinanziamento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 200, prevede una dotazione di soli 200 milioni a fronte di minori ricavi nel settore nei soli mesi di marzo-aprilemaggio stimati per 600 milioni e di maggiori oneri derivanti da proroghe degli abbonamenti per 150 milioni; sarebbe pertanto necessario portare il rifinanziamento ad almeno 800 milioni; il fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivante dall'esenzione dall'IMU per gli alberghi (articolo 177) dovrebbe essere elevato da 75 a 150 milioni di euro; il fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno (articolo 180) dovrebbe essere elevato da 100 a 400 milioni; andrebbe introdotta altresì una consistente agevolazione in materia di TARI; andrebbero introdotte, per i comuni, la sospensione delle procedure di predissesto e dissesto, di ripiano dei disavanzo e di restituzione di liquidità straordinaria; si intravede, infatti, la necessità di rivedere la disciplina del default degli enti locali territoriali, occorre affrontare le enormi criticità finanziarie che incombono sugli enti locali a seguito dell'emergenza legata al Covid-19; la crisi sanitaria e la conseguente crisi economica hanno travolto i difficili equilibri di bilancio (sia annuali che triennali) e gli automatismi valutativi basati sulla valorizzazione degli indici tradizionali, che non sono idonei a descrivere le attuali reali situazioni patrimoniali e finanziarie; si suggerisce un'ipotesi di sospensione triennale della validità della normativa che potrebbe costituire un primo approccio sistematico; per non inficiare la possibilità per i comuni di continuare ad erogare i servizi essenziali e a svolgere anche i delicatissimi compiti cui sono chiamati in questa fase, le proposte dell'ANCI volgono verso la necessità di rivedere il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo di garanzia per i debiti commerciali, le norme sugli enti strutturalmente deficitari, il limite al ricorso all'anticipazione di liquidità e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; si potrebbe inoltre valutare la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui degli enti locali e del decreto-legge n. 35 del 2013;

è necessario promuovere un piano straordinario di investimenti sostenibili sul territorio; è stata in particolare prospettata l'esigenza di un piano straordinario di investimenti nella manutenzione della rete viaria e delle scuole secondarie, cui si accompagnino misure di semplificazione del codice dei contratti pubblici; con riferimento agli interventi di edilizia scolastica, appare necessario stabilire con un apposito protocollo gli interventi da realizzare, aumentare le risorse disponibili per farli e coordinare meglio sul punto le attribuzioni di responsabilità tra dirigenti scolastici ed enti locali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a:

- prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze agli articoli 178, comma 1; 179, comma 1; 182, comma 1, 183, comma 2, 184, comma 1; 199, comma 8; 225, comma 5; 226, comma 3; 229, comma 4; 233, commi 3 e 4; 235, comma 1 e 239, comma 2;
- tenere in adeguato conto le proposte di modifica prospettate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI e richiamate in premessa; in particolare la revisione della disciplina di *default* degli enti territoriali;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 12.

Allegato 2

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus (Testo unificato C. 2451 Mulè e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina, C. 2484 Mammì e C. 2507 Roberto Rossini, adottato come testo base dalla XII Commissione, recante Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus;

sottolineato il grande rilievo civile e politico del provvedimento, il quale intende opportunamente istituire un'occasione ufficiale in cui tutta la comunità nazionale potrà raccogliersi nel ricordo di tutte le vittime dell'epidemia da Covid-19, anche attraverso iniziative concrete di solidarietà, nonché di informazione, approfondimento e studio su tale importante tematica;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientri nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì come, con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possano assumere rilievo materie assegnate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali «promozione e organizzazione di attività culturali» e «istruzione»; si segnala comunque che l'organizzazione di tali iniziative è rimessa alla libera scelta di regioni, province e comuni e delle istituzioni scolastiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria 48^a Seduta

Presidenza del Presidente BARACHINI

Interviene per Rai Pubblicità l'amministratore delegato, dottor Gian Paolo Tagliavia.

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Amministratore delegato di RAI pubblicità (Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Tagliavia, collegato in videoconferenza.

Il dottor TAGLIAVIA svolge una relazione svolta nella precedente seduta.

Intervengono per porre quesiti i deputati MULÈ (FI) e GIACO-MELLI (PD), i senatori GARNERO SANTANCHÈ (FdI), GASPARRI (FIBP-UDC), DI NICOLA (M5S), i deputati RUGGIERI (FI), ANZALDI (IV), FLATI (M5S), le senatrici GALLONE (FIBP-UDC) e FEDELI (PD) e la deputata MARROCCO (FI).

Il dottor TAGLIAVIA svolge un intervento di replica.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Tagliavia e dichiara conclusa la procedura informativa.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che è convocato al termine della seduta un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 232/1157 al n. 237/1179, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 15,20.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRE-SIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 232/1157 AL N. 237/1179)

CAPITANIO, SALVINI, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PER-GREFFI, TIRAMANI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BELOTTI, BIANCHI, BONIARDI, BORDONALI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTINAIO, COLLA, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DONINA, FAGGI, FERRARI, FORMENTINI, FRASSINI, GALLI, GARAVAGLIA, GIORGETTI, GRI-MOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, IWOBY, LOCATELLI, LORENZONI, LUCCHINI, MAGGIONI, MOLTENI, MORELLI, PAROLO, PELLE-GRINI, PIROVANO, RIBOLLA, RIVOLTA, ROMEO, SIRI, TARAN-TINO, TOCCALINI, VOLPI, ZOFFILI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Nella puntata di «Chi l'ha visto?» del 13 maggio 2020, nell'ambito delle segnalazioni inviate dai telespettatori, è stata data lettura di una mail dai contenuti particolarmente gravi.

Nella mail, inviata da tale Vittoria Gervaso, si sostiene che «pochi privilegiati hanno diritto ai tamponi, come i calciatori che li fanno ogni quattro giorni, e altri pochi eletti, selezionati da chi ne ha il potere» e che «questo è un genocidio sanitario, funesto primato di una Regione che si chiama Lombardia». Dopo la lettura della mail, la conduttrice Federica Sciarelli ha motivato la scelta di leggere quest'ultima sulla base dello sgomento suscitato (presumibilmente nella redazione del programma).

È evidente come alludere ad un ipotetico «genocidio sanitario» perpetrato dalla Regione Lombardia, in base ad una mail diffamatoria e oggettivamente piena di falsità, è indegno per il sistema pubblico radiotelevisivo e per la professione giornalistica, *a fortiori* nel momento di emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese. Ad avviso degli interroganti, l'uso di espressioni così gravi e diffamatorie dovrebbe essere del tutto evitato all'interno di programmi di informazione, o comunque chiaramente stigmatizzato tanto dai conduttori quanto dai vertici della rete e della Società concessionaria.

Dopo l'episodio dianzi descritto, nell'ambito della medesima puntata di «Chi l'ha visto?», la conduttrice Federica Sciarelli ha attribuito un invito a «impiccare» Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Africa e liberata alcuni giorni orsono, a un cittadino definendolo «esponente della Lega». Quanto dichiarato dalla Sciarelli appare del tutto falso, infondato e tendenzioso.

Vista la gravità dell'episodio riportato, che desta non poche perplessità rispetto all'attendibilità e alla qualità del servizio informativo reso dal programma «Chi l'ha visto?», alla Società concessionaria si chiede:

di fornire spiegazioni rispetto a quanto esposto in premessa;

di garantire l'esercizio del diritto di replica alla regione Lombardia e alla Lega, quale partito politico, per le accuse indebitamente e infondatamente mosse da Federica Sciarelli;

se e come intenda attivarsi, magari mediante un'indagine interna, al fine di verificare la veridicità della mail trasmessa e letta in diretta;

di fornire un adeguato riscontro giornalistico sul nome del sedicente esponente leghista cui sono attribuite le affermazioni richiamate in premessa;

se, apprezzate le circostanze, non ritenga necessario adoperarsi affinché sia assicurata la qualità dei servizi informativi della Rai, sia pur nel rispetto della libertà editoriale, del diritto/dovere di cronaca e del pluralismo dell'informazione, affinché non siano prodotti contenuti parziali e non obiettivi.

(232/1157)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalla direzione di Rai 3.

In premessa si ritiene opportuno porre l'attenzione sulla natura del programma Chi l'ha visto? – dichiaratamente di servizio pubblico e di relazione con i cittadini, tanto che sono gli stessi telespettatori i protagonisti della trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Sono i cittadini che partecipano alle ricerche degli scomparsi, che segnalano violenze e ingiustizie, che si rivolgono al programma per chiedere aiuto. Questo solidissimo rapporto tra i telespettatori e Chi l'ha visto? è testimoniato dalle decine di mail e di messaggi che giungono quotidianamente sulle caselle di posta elettronica e sui social gestiti dalla redazione della trasmissione. In particolare nelle ultime settimane, quelle interessate dalla pandemia del Covidl9, si è scelto di mandare in onda con una certa fre-quenza le testimonianze di alcuni telespettatori: dalla cassiera di supermercato all'anziana signora, dall'insegnante all'infermiera, fino alla moglie di un lavoratore delle onoranze funebri.

In tale quadro, tra i tanti messaggi giunti in redazione, nella puntata del 13 aprile è stato selezionato quello della signora Vittoria Gervaso, che ha denunciato l'impossibilità di fare tamponi in Italia. La signora Gervaso, non personaggio inventato, bensì moglie del giornalista e scrittore Roberto Gervaso, ha espresso la legittima opinione della necessità di un diverso approccio nell'esecuzione dei tamponi sulla cittadinanza e ha richiamato il triste primato di vittime raggiunto in Lombardia per il Covidl9. Nelle parole della signora Gervaso, così come nella scelta della Sciarelli di mandarle in onda, non si ravvisa alcun intento politico, ma solo un riferimento geografico, come ha ulteriormente chiarito il marito Roberto Gervaso, intervenuto successivamente al telefono.

In merito poi all'attribuzione a un esponente leghista di un'espressione ingiuriosa nei confronti di Silvia Romano, è opportuno evidenziare come la Sciarelli – nella puntata successiva a quella segnalata – abbia espresso rammarico per essere stata indotta in errore. «La Lega afferma: non è un esponente leghista. Ne prendo atto, sono stata indotta in un errore, e mi spiace, dal fatto che è stato eletto nella giunta leghista di Asolo molti anni fa», ha detto Federica Sciarelli. Parole apprezzate dalla Lega che il 21 maggio scorso ha dichiarato alle agenzie: «Bene le scuse di Federica Sciarelli alla Lega per aver attribuito erroneamente a un nostro esponente l'invito a impiccare Silvia Romano».

BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TI-RAMANI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Da fonti di stampa si apprende che il prof. Roberto Burioni, ordinario di microbiologia e virologia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, richiederebbe un compenso per ciascuna partecipazione sui media o consulenza. Tale eventualità sarebbe stata confermata dalla società «Elastica», la quale cura la comunicazione del prof. Burioni.

Il prof. Roberto Burioni è ospite fisso del programma «Che tempo che fa», trasmesso ogni domenica in prima serata su Rai 2, ed è spesso invitato come esperto e/o opinionista in altri programmi Rai, sempre senza contraddittorio o opinioni di diverso tenore. Agli interroganti risulta inoltre che, per la sua partecipazione a «Che tempo che fa», il prof. Burioni già percepisce un gettone di presenza da parte di «Officina», la società di produzione del programma di Rai 2.

A questo si aggiunge il fatto che – secondo alcune associazioni di consumatori – la presenza del prof. Burioni sarebbe fonte di un conflitto d'interessi, quantomeno potenziale, perché lo stesso Burioni è titolare di una società che nella sua attività di ricerca ha frequenti rapporti di lavoro con multinazionali di farmaci e vaccini, a cui sarebbe pertanto garantita pubblicità.

Alla Società Concessionaria si chiede di fornire dei chiarimenti rispetto a quanto esposto in premessa, ed in particolare rispetto al percepimento di compensi, anche sotto forma di gettoni di presenza e/o rimborsi spese, da parte del prof. Roberto Burioni per la sua partecipazione al programma «Che tempo che fa».

(233/1165)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalla direzione di Rai 2.

In primo luogo, si ritiene opportuno premettere che, accanto al prof. Burioni – che a seguito dell'evolversi della pandemia è entrato a far parte del cast fisso di Che tempo che fa – si sono avvicendati moltissimi altri medici e ricercatori, che lavorano in Italia e all'estero. A titolo esemplificativo, nella puntata del 17 maggio u.s. tra gli altri sono intervenuti il professor Andrea Crisanti dell'Università di Padova, scelto dal Governa-

tore del Veneto Zaia come virologo di riferimento per affrontare l'emergenza nella regione e il professor Maurizio Cecconi, dell'Humanitas di Milano, chiamato dal Governatore Fontana a far parte della task force lombarda e definito dal Journal of The American Medical Association uno dei tre «eroi della pandemia» (assieme a lui l'oculista di Wuhan, Li Wenliang, morto di coronavirus dopo averne denunciato la gravità, e Anthony Fauci, l'immunologo della task force Usa).

Si conferma inoltre che per la partecipazione a Che Tempo che Fa il professor Roberto Burioni percepisce – come ogni altro ospite che prende parte alla trasmissione – un gettone di presenza, corrispostogli dalla Società «Officina», con cui la Rai ha un accordo-quadro di appalto parziale. All'interno di tale contratto è previsto un valore forfettario a puntata per la presenza degli ospiti e per le relative spese ed è pertanto «Officina» che stipula direttamente i contratti con gli ospiti.

Infine, in relazione all'ipotesi di un possibile conflitto di interesse, la stessa Società «Officina», sentito direttamente l'interessato, ha comunicato che il professor Burioni nega di essere socio di aziende che producono farmaci o vaccini.

GALLONE, GASPARRI, Giorgio MULÈ, Andrea RUGGIERI, Andrea MANDELLI, Roberto CASSINELLI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

domenica sera, 24 maggio, nel corso della trasmissione in onda su RAI 2 «Che tempo che fa», condotta da Fabio Fazio, Roberto Saviano ha sostenuto che «i commercialisti italiani segnalano alla criminalità le aziende in crisi» affermando che «... A un certo punto, quando un'azienda inizia ad andare in crisi, loro, per esempio, avvicinano i commercialisti. Il commercialista, quindi la persona di cui ti fidi, spesso ti dice che c'è quella società, c'è quella persona che è interessata. Quando non è questa strada, perché hai la fortuna di avere dei professionisti seri, ci sono moltissime altre strade: le banche, il consulente che ti dice di andare in quel posto piuttosto che in un altro ...»;

tali affermazioni sono di una gravità assoluta e quanto di più lesivo della onorabilità di 120mila professionisti che quotidianamente s'impegnano per il rispetto della legalità e al fianco di imprese e cittadini di questo Paese:

le dichiarazioni di Saviano hanno suscitato le vibrate proteste di migliaia di professionisti della categoria che ne stigmatizzano la genericità e l'irresponsabilità;

il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, non escludendo la possibilità di adire le vie legali per difendere l'onorabilità della professione, ha ricordato che «le aziende sequestrate alle mafie sono gestite praticamente in esclusiva dai commercialisti, che per tale scelta di campo sono esposti e spesso indifesi, costretti a lavorare in condizioni di assoluta precarietà ... e che gli stessi sono anche destinatari della normativa antiriciclaggio che impone loro, tra le altre cose, di

segnalare alle autorità di vigilanza le operazioni sospette compiute dai loro clienti»;

è opportuno e necessario che il Dottor Saviano rettifichi le sue affermazioni e le offese recate ai commercialisti, che risultano oltre che assolutamente inaccettabili, ancor più intollerabili in una fase particolarmente difficile e delicata per il nostro Paese a causa dell'emergenza epidemiologica nel quale la professione, giudicata «essenziale» dal Governo, non ha mai sospeso la sua attività, fornendo ad imprese e contribuenti il suo insostituibile contributo,

si chiede di sapere:

se non ritengano di garantire in tempi rapidi un proporzionato diritto di replica al presidente nazionale dell'ordine dei commercialisti e revisori contabili;

quali iniziative intendano assumere nei confronti del Dottor Saviano e quali iniziative nei confronti del conduttore, dei produttori e dei referenti RAI addetti alla trasmissione «Che tempo che fa».

(234/1173)

MOLLICONE, GARNERO SANTANCHÈ. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Nella puntata del 24 maggio di «Che tempo che fa» il giornalista Roberto Saviano ha sostenuto che siano i commercialisti a segnalare alla criminalità organizzata le aziende in crisi, attribuendo questa grave accusa all'intera categoria professionale;

il giornalista ha, quindi, leso la professionalità e il prestigio di una categoria professionale che raggruppa più di 118 mila professionisti;

i commercialisti svolgono un ruolo chiave nella società;

il conduttore Fabio Fazio non ha espresso alcuna parola di reprimenda nei confronti di questa accusa;

si chiede all'Azienda:

se non ritenga necessario rettificare le informazioni fornite dall'ospite;

se non ritenga necessario garantire una replica da parte dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

(235/1176)

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TI-RAMANI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLA-CHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, Claudio BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CA-STIELLO, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTO, CENTEMERO, CE-STARI, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, Vito COMENCINI, CO-VOLO, Andrea CRIPPA, DARA, Sara DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA,

DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, Lorenzo FON-TANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACO-METTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRI-MOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MO-SCHIONI, MURELLI, Alessandro PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIA-STRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAF-FAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI Alberto, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TOCCALINI, TOMASI, TOM-BOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VI-VIANI, VOLPI, ZICCHERI, ZIELLO, ZOFFILI, ZORDAN, CALDE-ROLI, CANDIANI, ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, SBRANA, PIA-NASSO, SAPONARA, IVOBY, GRASSI, URRARO, DE VECCHIS, TO-SATO, CANDURA, RIPAMONTI, SAVIANE, RUFA, PEPE, RIVOLTA, VESCOVI, FERRERO, Simone BOSSI, PAZZAGLINI, CASOLATI, PELLEGRINI, BAGNAI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, ALESSAN-DRINI, ZULIANI, AUGUSSORI, MARTI, MONTANI, CORTI. - Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Nella puntata di «Che tempo che fa» del 24 maggio scorso è stato ospite – in collegamento da New York – Roberto Saviano, il quale ha reso delle dichiarazioni gravemente offensive nei confronti dei commercialisti italiani. Invero, alla domanda – rivolta dal conduttore Fabio Fazio – su come faccia «la criminalità organizzata a sapere dove trovare i clienti per praticare l'usura», Saviano ha risposto che sarebbero i commercialisti a segnalare alla criminalità le aziende in crisi.

Le affermazioni di Saviano risultano infondate e pretestuose, e sono evidentemente lesive della onorabilità di oltre 120mila professionisti da sempre in campo a favore della legalità, al fianco di imprese e cittadini italiani. È evidente come esse non debbano, per alcuna ragione, trovare spazio nel servizio pubblico radiotelevisivo, financo in prima serata su una rete generalista.

Vista la gravità dell'episodio riportato, alla Società concessionaria si chiede:

se non ritenga opportuno stigmatizzare le affermazioni fatte da Roberto Saviano nella puntata di «Che tempo che fa» del 24 maggio u.s., prendendone pubblicamente le distanze; se abbia rivolto delle scuse formali per quanto accaduto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

se non ritenga opportuno concedere ampio ed adeguato spazio ad una opinione alternativa, nel caso di specie quella dei commercialisti italiani, nel primo spazio informativo utile; se e quali azioni di sua competenza intenda attivare affinché nei programmi di informazione trasmessi sulle reti Rai, partendo da «Che tempo che fa», non si verifichino più episodi come quello riportato in premessa;

se, apprezzate le circostanze, non ritenga necessario adoperarsi affinché sia assicurata la qualità dei servizi informativi della Rai, sia pur nel rispetto della libertà editoriale, del diritto/dovere di cronaca e del pluralismo dell'informazione, affinché non siano prodotti contenuti parziali e non obiettivi.

(236/1177)

DE GIORGI, ANGIOLA. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Premesso che:

Le affermazioni fatte domenica sera 24 maggio da Roberto Saviano nel corso della trasmissione di Rai Due «Che tempo che fa» condotta da Fabio Fazio sono assolutamente gravi e inaccettabili.

Il conduttore Fabio Fazio, manifestando inadeguatezza a condurre un confronto pubblico di tale valenza, ha chiesto a Roberto Saviano come facesse la criminalità organizzata a trovare i propri clienti, come sapesse chi cercare e dove trovarli. Questa la risposta dello scrittore Saviano nel corso del pre-puntata: «Semplicemente segue il percorso dei soldi. Mi spiego meglio, a un certo punto quando un'azienda inizia ad andare in crisi, loro per esempio avvicinano i commercialisti. E il commercialista, la persona di cui ti fidi, spesso ti dice: "C'è quella società, c'è quella persona che è interessata". Quando non c'è questa strada, perché hai la fortuna di avere dei professionisti seri, ci sono moltissime altre strade: le banche, il consulente che ti dice di andare in quel posto e non in un altro. E poi sono soprattutto furbi, avrai visto la notizia del reddito di cittadinanza al figlio di un narcotrafficante. Serve perché di fronte ai tribunali dirà che è nullatenente e come prova dirà che ha ottenuto il reddito di cittadinanza. E' un'operazione comunicativa».

Non è possibile in alcun modo sostenere che i commercialisti italiani segnalino alla criminalità le aziende in crisi. È stata lesa la onorabilità di 120 mila professionisti economici quotidianamente impegnati per la legalità, quotidianamente al fianco di imprese e cittadini di questo Paese.

Sottoscriviamo, parola per parola, quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani. «Affermazioni tanto generiche e irresponsabili non sono tollerabili. Se Saviano è a conoscenza di casi specifici siamo certi non esiterà a segnalarli immediatamente alla magistratura. Per il momento non possiamo non ricordargli che le aziende sequestrate alle mafie sono gestite praticamente in esclusiva dai commercialisti, che per questa scelta di campo sono esposti e spesso indifesi, costretti a lavorare in condizioni di assoluta precarietà. Impossibile non ricordare inoltre che i commercialisti sono anche destinatari della normativa antiriciclaggio che impone loro, tra le altre cose, di segnalare alle autorità di vigilanza le operazioni

sospette compiute dai loro clienti ... Siamo perfettamente consapevoli che anche la nostra realtà, come tutte le realtà, ha a volte al suo interno qualche mela marcia. Ma non siamo più disposti a tollerare offese generiche che risultano ancor più incredibili in mesi come questi drammaticamente segnati dall'emergenza economica legata alla pandemia, nei quali la nostra professione, giudicata "essenziale" dal Governo, non ha mai sospeso la sua attività, fornendo ad imprese e contribuenti il suo insostituibile contributo».

Dal canto suo, il conduttore Fabio Fazio non ha preso le distanze da tali infamanti affermazioni e non ha stigmatizzato in alcuna maniera le dichiarazioni fatte da Roberto Saviano. In questo modo, il conduttore Fabio Fazio, manifestando inadeguatezza a condurre un confronto pubblico di tale valenza, ha finito con l'alimentare negli ascoltatori il convincimento che tali discutibili affermazioni fossero vere, nonostante risultassero prive di un qualsivoglia riscontro.

Se non ritengano gli interrogati di censurare il comportamento tanto di Roberto Saviano, quanto di Fabio Fazio, a tutela della qualità del servizio pubblico radiotelevisivo.

(237/1179)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalle strutture aziendali competenti.

In primo luogo, si ritiene opportuno premettere che il format di Che Tempo Che fa, come noto, è da sempre caratterizzato editorialmente da interviste singole e che il pluralismo viene garantito attraverso una vastissima rotazione degli ospiti intervistati nel corso dell'intera stagione. Si noti poi che Roberto Saviano è intervenuto in diretta, per cui non è stato possibile nell'immediato agire sul suo discorso, fermo restando che, in generale, le dichiarazioni rese da un ospite intervistato, specie se si tratta di un giornalista, sono a quest'ultimo esclusivamente riconducibili.

Per quanto attiene al contenuto del suo intervento, lo stesso Saviano ha chiarito sul quotidiano «La Repubblica» del 28 maggio 2020, che nel corso della puntata in parola non ha inteso lanciare alcun attacco generalizzato ad una categoria di professionisti, bensì è stato svolto un ragionamento circostanziato, come dimostra anche il riferimento esplicito ai «professionisti seri».

Trattandosi poi dell'ultima puntata di Che Tempo che fa, non si è potuto pianificare uno spazio all'interno dello stesso programma per dar voce ai commercialisti chiamati in causa da Saviano. Nell'ottica di fornire comunque una doverosa possibilità di replica a questa categoria professionale, Rai 2 ha messo a disposizione uno spazio all'interno del programma «Patriae», che nella puntata del 25 maggio si è collegata con Massimo Miani – presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti – il quale ha potuto esprimere il proprio pensiero anche in merito alle affermazioni di Saviano.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente BARACHINI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria

75^a Seduta

Presidenza del Presidente MORRA

La seduta inizia alle ore 21,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE propone di concedere patrocinio gratuito all'opera documentaristica «Chi ha ucciso Giovanni Losardo», che peraltro parteciperà al bando della Regione Puglia in scadenza il prossimo lunedì 15 giugno.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati CANTALAMESSA (*Lega*) e FERRO (*FDI*), nonché i senatori GIARRUSSO (*Misto*) e VITALI (*FIBP-UDC*).

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti.

Audizione del Direttore dell'unità operativa complessa Medicina protetta «Azienda sanitaria Viterbo» Ospedale Belcolle, dottor Giulio Starnini

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Giulio Starnini. Ricorda all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

Il dottor STARNINI illustra le attività istruttorie svolte al fine di redigere il documento trasmesso al Direttore generale dei Detenuti e del Trattamento il 19 marzo 2020, recante l'elenco delle patologie in ragione delle quali i detenuti risultavano particolarmente esposti a rischio in caso di contagio Covid.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti il PRESIDENTE, i deputati ASCARI (M5S), TONELLI (Lega) e NESCI (M5S), nonché i senatori ENDRIZZI (M5S), GIARRUSSO (Misto), GRASSO (Misto-LeU) e MIRABELLI (PD).

Il dottor STARNINI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 23,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 10 giugno 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,50.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

Audizione della ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia CATALFO, sulla regolarizzazione dei migranti

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione della Ministra Catalfo, accompagnata dalla dottoressa Tatiana Esposito, direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Nunzia CATALFO, *Ministra del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati Giorgio SILLI (*M-NI-USEI-C!-AC*), Vito DE FILIPPO (*IV*), Manuel TUZI (*M5S*), Filippo Giuseppe PERCONTI (*M5S*) e i senatori Tony Chike IWOBI (*L-SP-PSd'AZ*), Cristiano ZULIANI (*L-SP-PSd'AZ*), Elena TESTOR (*L-SP-PSd'AZ*).

Nunzia CATALFO, Ministra del lavoro e delle politiche sociali e Tatiana ESPOSITO, direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, replicano alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15,40 alle ore 15,45.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 14,05.

ESAME DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 33, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007 (Esame e approvazione)

Raffaele VOLPI, presidente, dà la parola al senatore Arrigoni.

Paolo ARRIGONI, *relatore*, illustra una proposta recante osservazioni sul documento all'ordine del giorno.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dichiara quindi concluso l'esame della relazione, preannunciando che, come di prassi, verrà inviata al Presidente del Consiglio una nota contenente le osservazioni proposte dal relatore.

Rende, quindi, alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori sulle quali interviene il senatore Adolfo URSO (FdI).

La seduta termina alle ore 14,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 8,15.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 9 giugno, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno, di un ulteriore consulente, dopo quelli nominati lo scorso 27 maggio, scelti tra personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, sui temi che saranno oggetto del programma dei lavori e per la durata della legislatura, nelle persona del dott. Marcello Minenna, Direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli.

L'Ufficio di Presidenza ha convenuto di procedere successivamente ad ulteriori designazioni, in base alle candidature già pervenute o che saranno proposte da parte dei gruppi che si sono riservati.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana, dott. Giovanni Sabatini, sulle iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore Generale dell'ABI, dott. Giovanni Sabatini.

Giovanni SABATINI, *Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Andrea DE BERTOLDI (*FdI*), Daniele PESCO (*M5S*), a più riprese, Marco PELLEGRINI (*M5S*), e i deputati Franco VAZIO (*PD*), a più riprese, Pierantonio ZANETTIN (*FI*), Felice Maurizio D'ETTORE (*FI*), Tommaso FOTI (*FdI*), ai quali risponde Giovanni SABATINI, *Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando il dott. Sabatini, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Mercoledì 10 giugno 2020

Plenaria

49^a Seduta

Presidenza della Presidente VALENTE

indi della Vice Presidente LEONE

Sono presenti, in videoconferenza, la dottoressa Maura Misiti, Research Director dell'Institute for Research on Population and Social Policies del CNR, il dottor Pietro Demurtas del CNR e la dottoressa Giusy Muratore, dell'Istat.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che gli auditi e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione di Rappresentanti del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) sui dati della rilevazione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio in relazione ai criteri dell'intesa tra Stato e Regioni nonché sulle problematiche dei Centri antiviolenza nel periodo delle misure di contenimento relative all'emergenza sanitaria da COVID-19

La PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione.

Svolgono quindi la propria relazione la dottoressa MISITI, il dottor DEMURTAS e la dottoressa MURATORE.

Pone quesiti agli auditi la PRESIDENTE, ai quali rispondono, fornendo i chiarimenti richiesti, la dottoressa MISITI, il dottor DEMURTAS e la dottoressa MURATORE.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE propone quindi di proseguire i lavori in seduta segreta al fine di acquisire e citare per esteso la richiesta di atti giudiziari.

La Commissione concorda.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.